

REGOLAMENTO TECNICO QUARTIERE FIERISTICO PARTE I



REGOLAMENTO TECNICO QUARTIERE FIERISTICO - PARTE I

SOMMARIO

- 1. DEFINIZIONI ED OGGETTO
- 2. OBBLIGHI E DIVIETI
 - 2.1 Obblighi generali
 - 2.2 Obbligo di predisposizione del Regolamento Tecnico Parte II e contenuti minimi
 - 2.3 Divieti generali
 - 2.4 Divieti particolari per Espositori e Allestitori
- 3. ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO E CIRCOLAZIONE INTERNA
- 4. ALLESTIMENTI E SMONTAGGI
 - 4.1 Allestimenti
 - 4.2 Smontaggio Stand
- 5. IMPIANTI ELETTRICI
 - 5.1 Installazioni elettriche negli stand
 - 5.2 Prescrizioni per le installazioni elettriche
- 6. IMPIANTI IDRICI E ARIA COMPRESSA
- 7. PREVENZIONE INCENDI
- 8. NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI
- 9. RIFIUTI
- 10. ASSICURAZIONE
- ALLEGATO I PLANIMETRIA GENERALE QUARTIERE FIERISTICO

1. DEFINIZIONI ED OGGETTO

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Tecnico si intendono per:

- a) Quartiere Fieristico: spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotato di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità destinato allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, così come indicato nella planimetria generale di cui all'Allegato I del presente documento.
- b) Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere Fieristico ovvero UMBRIAFIERE S.p.A..

- c) Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica.
- d) **Espositore**: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un'area specifica.
- e) **Allestitore**: soggetto che è titolare del contratto di appalto per il montaggio e lo smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive.
- f) **Stand**: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell'Espositore.
- g) **Spazio complementare allestito**: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell'esposizione fieristica.
- h) **Struttura allestitiva**: insieme degli elementi utilizzati per l'allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito.
- i) **Tendostruttura**: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.
- j) Servizio Tecnico di Sicurezza (S.T.S.): servizio formato da tecnici qualificati incaricati dall'Organizzatore per quanto attiene la tutela della salute e della sicurezza degli espositori, allestitori, fornitori e utenti della manifestazione, in quanto soggetto dotato di esperienza e conoscenza specifica del Quartiere Fieristico. In particolare il S.T.S. collabora con l'Organizzatore al fine di accertare la rispondenza di strutture, manufatti, impianti ed allestimenti alle vigenti disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni, impianti tecnologici, strutture, prevenzione incendi e gestione delle emergenze.
- k) Regolamento Tecnico Parte I: documento a carattere generale emanato dal Gestore del Quartiere Fieristico in cui sono indicate gli obblighi e i divieti di carattere generale e in particolare per gli allestimenti, smontaggi e impianti tecnologici nonché disposizioni particolari in materia di ambiente, prevenzione incendi e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
- Regolamento Tecnico Parte II: documento a carattere specifico redatto dall'Organizzatore di ogni singolo evento che si svolge all'interno del Quartiere Fieristico, in cui sono indicate precise disposizioni per l'organizzazione e la gestione dell'evento non espressamente trattate nel Regolamento Tecnico Parte I.
 Il Regolamento Tecnico Parte II comprende anche il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) di cui alla successiva lettera m).
- m) D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali): documento previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n° 81/2008 redatto dal gestore o dall'organizzatore in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 lett. g) del Decreto Interministeriale del 22/07/2014. Tale documento è specifico per ogni manifestazione fieristica, i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi a quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n° 81/2008, con particolare riguardo al contesto e al sito in cui la manifestazione si svolge, e contiene almeno i seguenti elementi:

COI	nesto e al sito ili cui la mannestazione si svolge, e contiene anneno i segue
	orari e date di svolgimento delle attività di allestimento e disallestimento;
	caratteristiche del quartiere fieristico;
	modalità di accesso e logistica del quartiere fieristico;
	piano di emergenza del quartiere fieristico;
	informazioni sui rischi presenti nel quartiere fieristico;



- indicazioni sui rischi interferenti presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento e relative misure di prevenzione e protezione da adottare.
- n) **P.S.C.**: Piano di Sicurezza e Coordinamento, documento che l'Organizzatore o l'Espositore redige ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche ad esclusione delle:
 - strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m. rispetto al piano stabile;
 - strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezioni in pianta del piano superiore fino a 100 m²;
 - tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m. di altezza rispetto a un piano stabile.

I contenuti minimi del P.S.C. per manifestazioni fieristiche devono rispettare le indicazioni dell'Allegato VI del Decreto Interministeriale 22/07/2014.

- o) **P.O.S.:** Piano Operativo di Sicurezza, documento che l'Allestitore redige ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche ad esclusione delle:
 - strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m. rispetto al piano stabile;
 - strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezioni in pianta del piano superiore fino a 100 m²;
- tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m. di altezza rispetto a un piano stabile.

I contenuti minimi del P.O.S. per manifestazioni fieristiche devono rispettare le indicazioni dell'Allegato VI del Decreto Interministeriale 22/07/2014.

11 Regolamento	Tecnico del	Quartiere	Fieristico	e composto	da due	parti	distinte 6	e compler	nentarı.	La	Parte I	. е
redatta dal Gesto	re del Quartie	re Fieristic	o e disciplir	na quanto se	gue:							
		_										

obblighi e divieti di carattere generale
accesso e circolazione interna al Quartiere Fieristico
prescrizioni di carattere generale per allestimenti e smontaggi
prescrizioni per gli impianti tecnologici (elettrici, idrici, ecc.)
misure di prevenzione incendi
misure generali per la tutela della salute e sicurezza dei lavorator
gestione dei rifiuti



assicurazione per responsabilità civili

Umbriafiere

La Parte II del Regolamento Tecnico è redatta dall'Organizzatore di ogni singolo evento e disciplina in dettaglio le attività e le disposizioni specifiche di un determinato evento.

L'inosservanza degli obblighi stabiliti nel Regolamento Tecnico Parte I potrà comportare per chiunque la sospensione di ogni attività e il conseguente allontanamento dal Quartiere Fieristico.

UMBRIAFIERE S.p.A. (Gestore) si riserva di modificare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, il presente Regolamento Tecnico Parte I ai fini dell'eliminazione o riduzione dei rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente nonché per l'adozione di efficaci misure di prevenzione o protezione da tali rischi.

La versione aggiornata del presente Regolamento Tecnico Parte I è consultabile nel sito web di UMBRIAFIERE S.p.A. <u>www.umbriafiere.it</u>

2. OBBLIGHI E DIVIETI

2.1. Obblighi generali

È fatto obbligo a quanti accedono al Quartiere Fieristico di mantenere un contegno civile nel rispetto dei beni e delle attrezzature del Gestore e dei terzi presenti all'interno del Quartiere Fieristico, nonché di osservare prontamente e scrupolosamente le prescrizioni e le disposizioni impartite dal Gestore all'entrata e all'interno del Quartiere Fieristico mediante segnaletica, avvisi scritti, comunicati amplifonici ed anche attraverso il personale di servizio. Si precisa che i comunicati amplifonici e le disposizioni impartite dal personale di servizio prevalgono su tutti gli altri avvisi.

2.2. Obbligo di predisposizione del Regolamento Tecnico Parte II e contenuti minimi

E' fatto obbligo all'Organizzatore di ogni evento che si svolge all'interno del Quartiere Fieristico di predisporre il Regolamento Tecnico Parte II che dovrà contenere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) così come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera g) del Decreto Interministeriale 22/07/2014.

Tale Regolamento dovrà essere consegnato al Gestore al massimo 10 giorni prima dell'inizio dell'evento e deve contenere i seguenti elementi:

- a) Date e orari di svolgimento dell'evento.
- b) Nominativi e recapiti telefonici dei responsabili di funzione del soggetto Organizzatore.
- c) Caratteristiche del quartiere fieristico.
- d) Informazioni sui rischi presenti nel quartiere fieristico.
- e) Indicazioni sui rischi interferenti presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento e relative misure di prevenzione e protezione da adottare.
- f) Obblighi, prescrizioni e divieti particolari in base alla tipologia di evento e comunque aggiuntivi a quelli indicati nel Regolamento Parte I, per quanto riguarda allestimenti, smontaggi, impianti tecnologici, prevenzione incendi e prevenzione degli infortuni.

M	Regolamento Tecnico Quartiere Fieristico - Parte I -	18/02/2015
/// Umbriafiere		Pagina 5 di 40

<u>z</u>)	Mod	dalità di accesso e logistica del quartiere fieristico ed in particolare:
		Modalità, date e orari di accesso per gli Allestitori ai fini dell'allestimento e dello smontaggio degli
		stand e degli spazi espositivi.
		Modelità data a grari di gagassa par gli Espasitari, compresso il periodo di allestimento a smontaggio

- Modalità, date e orari di accesso per gli Espositori, compreso il periodo di allestimento e smontaggio degli stand e degli spazi espositivi.
- ☐ Modalità, date e orari di accesso per i fornitori degli Espositori, compreso il rifornimento di merci e materiali durante il periodo di svolgimento dell'evento con apertura al pubblico.
- h) Modalità per il rilascio di permessi di accesso al Quartiere Fieristico, agli stand e/o agli spazi espositivi fuori dagli orari previsti per l'allestimento, lo smontaggio e lo svolgimento dell'evento.
- i) Modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli Allestitori, Espositori e Visitatori.
- j) Modalità di acquisizione e riconsegna da parte degli Espositori dell'area espositiva all'Organizzatore.
- k) Modalità di riconsegna da parte dell'Organizzatore del Quartiere Fieristico al Gestore.
- Piano di Emergenza ed Evacuazione con l'indicazione del soggetto responsabile dell'attuazione dei singoli
 elementi del piano stesso. Il Piano deve riportare i nominativi degli Addetti al Servizio AntincendioEvacuazione e degli Addetti al Primo Soccorso i quali devono essere in possesso della formazione prevista
 dalla normativa vigente.
- m) Servizi di vigilanza diurna e notturna durante il periodo di allestimento e smontaggio degli stand e degli spazi espositivi nonché durante lo svolgimento dell'evento.
- n) Specifiche ed indicazioni ulteriori su quanto previsto al successivo capitolo 10 (Assicurazione).
- o) Specifiche per somministrazione alimenti e bevande Regolamento CE nr. 852/2004 e dal D.G.R. Regione Umbria n. 613/2007 (D.D. Reg.Umbria n. 6333 del 17/07/2008) e ss.mm.ii..

Gli obblighi, le prescrizioni e i divieti previsti dall'Organizzatore nel Regolamento Tecnico Parte II e nel D.U.V.R.I., non possono in nessun caso andare in conflitto o derogare anche in parte gli obblighi, le prescrizioni e i divieti indicati nel Regolamento Tecnico Parte I, emanato dal Gestore del Quartiere Fieristico.

2.3. Divieti generali

All'interno del Quartiere Fieristico devono essere sempre rispettati da chiunque i divieti di carattere generale di seguito elencati:

2	,
	Divieto di promuovere, offerte, questue ed oblazioni per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività
	religiosa, politica o sindacale, ed ogni qualsiasi attività non attinente alle finalità della rassegna e/o
	manifestazione in corso, salvo espressa autorizzazione scritta del Gestore.
	Divieto di attaccare o appendere alle strutture dei padiglioni: manifesti, cavi, pannelli, stendardi, adesivi e
	materiali simili.
	Divieto di distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, depliant, ecc.) non di pertinenza
	della rassegna e/o della manifestazione in corso senza la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore. Gli



Espositori possono provvedere a tale distribuzione solo nel proprio stand; per necessità diverse gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione all'Organizzatore. E' fatto divieto all'Organizzatore di modificare la posizione e il contenuto degli spazi pubblicitari fissi gestiti dal Gestore sia all'interno che all'esterno dei padiglioni. L'Organizzatore potrà allestire ulteriori spazi pubblicitari all'interno dei padiglioni utilizzando supporti autonomi, autoportanti ed idoneamente statici non collegati alla struttura fissa. L'eventuale affissione esterna di strumenti pubblicitari dovrà essere convenuta con il Gestore. Resta sempre a carico dell'Organizzatore l'imposta sulla pubblicità (D.Lgs. 15/11/93 n° 507). Divieto di provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento della rassegna e/o manifestazione in corso, pena l'immediata esclusione e allontanamento dal Quartiere Fieristico. Divieto di danneggiare le strutture dei padiglioni e dei piazzali, le relative dotazioni, in particolare è vietato piantare chiodi, sparare graffette, imbrattare con vernici, colla e nastri adesivi, trascinare carichi pesanti, circolare nei padiglioni con veicoli privi di ruote gommate. Divieto di introdurre nel Quartiere Fieristico materiali esplosivi, detonanti, asfissianti, altamente infiammabili e comunque pericolosi senza le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti e la preventiva eventuale autorizzazione da parte del Gestore. Divieto di introdurre nelle strutture al coperto stufe a gas, bombole o qualunque tipo di materiale che possa, anche accidentalmente, essere causa di esplosione. Divieto di utilizzare qualsiasi tipo di apparecchi a fiamma libera, è altresì vietato l'accensione di fuochi, braceri, candele o simili, salvo specifica autorizzazione richiesta alle autorità competenti. Divieto di fumare all'interno dei padiglioni espositivi, nelle aree di servizio connesse (ristoranti, bar, uffici, sale convegno, ecc.) e in qualunque luogo chiuso all'interno del Quartiere Fieristico. Divieto di fumare nelle aree esterne in vicinanza di materiali combustibili e nei luoghi dove tale divieto è indicato con apposita segnaletica. E' fatto assoluto divieto a chiunque all'interno e all'esterno del Quartiere Fieristico di usare il marchio di UMBRIAFIERE S.p.A. senza la preventiva autorizzazione scritta della stessa. Durante le manifestazioni il Gestore e/o l'Organizzatore dell'evento potranno, per particolari esigenze, vietare l'ingresso al Quartiere Fieristico o ai singoli padiglioni a persone con borse, valigie o altri contenitori,

E' consentito l'ingresso con cani a servizio di persone non vedenti e per attività strettamente connesse con la rassegna e/o la manifestazione in corso, nel rispetto delle normative vigenti (in particolare con l'obbligo di guinzaglio e museruola); non è consentito accedere con cani durante le manifestazioni alle aree espositive di prodotti agro-alimentari e alle aree destinate a mostre zootecniche appositamente segnalate.

2.4. Divieti particolari per Espositori e Allestitori

prescrivendone il deposito nel guardaroba.

Di seguito sono elencati particolari divieti che tutti gli Espositori ed Allestitori devono sempre rispettare

all'interno del Quartiere Fieristico: Divieto di applicare carichi alle strutture dei padiglioni (solai, colonne, pareti divisorie, etc.). Divieto di forare i pavimenti dei padiglioni e le superfici dei piazzali. Divieto di fissare al pavimento moquette o materiali similari utilizzando nastri biadesivi a forte aderenza o colla di qualsiasi tipo. Divieto di spargere sul pavimento dei padiglioni nafta, benzina, solventi ed altri prodotti chimici che possano provocare danni alle pavimentazioni. Divieto di sovraccaricare il pavimento dei saloni di esposizione con un carico distribuito superiore a 1.000 kg/m². Nel caso di carichi concentrati l'organizzatore e/o l'espositore è tenuto a mettere in atto (a propria cura e spese) tutti gli accorgimenti idonei a ripartire il carico sul pavimento in modo tale da non superare in qualsiasi punto il limite suddetto di 1.000 kg/m² e non arrecare danni ai padiglioni, con particolare attenzione alle piastre di copertura dei cunicoli tecnologici. Divieto di scaricare acque reflue nei cunicoli tecnologici dei padiglioni senza l'ausilio di apposite tubazioni di scarico da innestare in corrispondenza degli attacchi predisposti. E' comunque vietato lo smaltimento di acque corrosive per metalli, cemento, sostanze solidificanti, grassi, oli, vernici e acque maleodoranti. Divieto di effettuare, in proprio o tramite terzi non autorizzati dal Gestore, allacciamenti diretti agli impianti tecnologici (acqua, energia elettrica, aria compressa, telefono, scarichi acque reflue, ecc.). Divieto di effettuare lavori di qualsiasi genere che comportino varianti allo stato degli immobili o del materiale mobile del Gestore. Divieto di effettuare scavi e modificare le aree espositive. Divieto di sollevare le piastre di copertura dei cunicoli. Divieto di manomettere e prelevare acqua dalle prese antincendio, idranti, naspi, ecc. Divieto di manomettere i sigilli o le chiusure a chiave posti alle cassette di alimentazione dell'energia elettrica. Divieto di introdurre e conservare nei posteggi sostanze caustiche o corrosive, tossiche, velenose, irritanti, radioattive. Divieto di introdurre e utilizzare bombole di gas di qualunque tipo (GPL, Metano, O2, ecc.). Divieto di introdurre contenitori in pressione, è consentita l'esposizione di apparecchiature con serbatoio purché i serbatoi siano vuoti. Divieto di esporre macchinari e veicoli con motore a combustione interna con serbatoio contenente carburante.



	Divieto di utilizzare all'interno degli stand dei padiglioni e comunque di tutte le strutture al coperto fornelli,
	stufe elettriche a resistenza od altri apparecchi elettrici similari, senza la preventiva autorizzazione scritta del
	Gestore.
	Divieto di abbandonare nel Quartiere Fieristico parte degli allestimenti degli stand quali moquette, legno o
	residui di qualsiasi natura.
	Divieto di ingresso nel Quartiere Fieristico ai minori di anni 15 durante tutte le attività di approntamento,
	allestimento e smontaggio degli stand, strutture allestitive, tendostrutture e spazi destinati alla manifestazione
	fieristica. E' fatto altresì obbligo agli Espositori e Allestitori che impiegano minori che hanno un'età
	compresa fra i 15 ed i 18 anni di rispettare rigorosamente quanto previsto dal D.Lgs. n° 345/99.
	Divieto di occupare con le proprie lavorazioni aree esterne al proprio stand, e qualora ciò fosse impossibile
	per provate esigenze tecniche, vanno comunque sempre garantite le necessarie vie di fuga nelle corsie. In tal
	caso dovrà essere verificato, da parte dell'Espositore e/o dall'Allestitore che utilizza gli spazi esterni a quelli
	del proprio stand, che ciò non costituisca pericolo per le persone che a vario titolo sono presenti nel
	Quartiere Fieristico.
	Divieto di conservare, all'interno degli stand e dei posteggi, imballaggi vuoti, stampati e materiale
	pubblicitario in misura eccedente il normale fabbisogno giornaliero.
	E' severamente vietato azionare macchine e/o attrezzature di qualunque genere al di fuori di appositi spazi
	adeguatamente allestiti ai fini della protezione individuale e collettiva contro i rischi per la salute e la
	sicurezza delle persone in genere. In particolare è vietato installare e utilizzare anche al solo scopo
	dimostrativo, macchine ed attrezzature in modo differente dalle indicazioni fornite dal costruttore di tali
	macchine ed attrezzature ai fini della tutela della salute e della sicurezza delle persone.
	Divieto di azionare macchinari di ogni genere che possano provocare emissioni sonore, nonché radio,
re	gistratori, strumenti musicali ed ogni apparecchio di diffusione di suoni senza la preventiva
	autorizzazione scritta dell'Organizzatore. In ogni caso detti apparecchi dovranno essere azionati in modo tale
cł	ne i livelli di rumore siano contenuti entro i limiti previsti dalla normativa vigente e comunque, in modo
da	a non arrecare danno e disturbo ad espositori e visitatori. L'eventuale autorizzazione alla diffusione sonora con
ra	dio, registratori, strumenti musicali ed ogni apparecchio di diffusione di suoni non esime comunque
1'	Espositore dall'obbligo di adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di

Per l'assolvimento degli obblighi in materia di diritti d'autore, gli interessati potranno rivolgersi:

⇒ alla agenzia SIAE di S. Maria degli Angeli (Assisi) sita in Via A.Moro Tel. 075/8043480

diritti d'autore.

⇒ al SCF Consorzio Fonografici di Milano sito in Via Leone XIII n° 14 Tel. 02/4654751 - Fax 02/6547500 oppure al numero verde 800429060.

3. ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO E CIRCOLAZIONE INTERNA

Umbriafiere

chiunque rispettare rigorosamente le seguenti disposizioni: rispetto delle disposizioni previste dalla segnaletica orizzontale e verticale presente. rispetto per qualunque tipo di veicolo del limite massimo di velocità di 10 km/h. è obbligatorio in caso di soste prolungate di spegnere sempre il motore. è obbligatorio parcheggiare unicamente negli spazi a ciò preposti. è vietato sostare e fermarsi anche per pochi istanti con il proprio veicolo davanti alle porte di accesso ai padiglioni, alle uscite di emergenza e in prossimità degli incroci. è vietato ostruire con la fermata del proprio veicolo, gli accessi al Quartiere Fieristico, le vie dedicate alla circolazione d'emergenza e le vie di fuga. E' vietato sostare durante le ore notturne con i veicoli all'interno del Quartiere anche in caso di guasto meccanico. E' vietato l'accesso a qualunque tipo di veicolo all'interno dei padiglioni, fatta eccezione per veicoli e carrelli elevatori con motori elettrici. E' consentito in deroga l'accesso di veicoli con motore a combustione di classe non inferiore a Euro 3 a condizione che venga spento immediatamente il motore durante il carico e lo scarico dei materiali e solo se espressamente autorizzati dall'Organizzatore. Le deroghe saranno concesse esclusivamente nel caso di oggettive impossibilità alternative per lo scarico e il carico dei materiali particolarmente ingombranti e pesanti. La sosta nelle adiacenze dei padiglioni dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico di merci ed attrezzature. I veicoli non utilizzati per tali operazioni dovranno essere sistemati nelle zone riservate a parcheggio. Non sono inoltre consentiti lo scarico e la sosta di contenitori o rimorchi o parti staccabili di veicoli non semoventi nell'area del quartiere, salva espressa autorizzazione del Gestore.

Per la circolazione, la sosta e la fermata dei veicoli all'interno del Quartiere Fieristico è obbligatorio per

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento ed ove applicabile è obbligatorio per chiunque rispettare le disposizioni contenute nel Codice della Strada vigente.

Le persone ed i veicoli adibiti al trasporto merce potranno accedere al Quartiere Fieristico esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti dal soggetto Organizzatore dell'evento e indicati nel Regolamento Tecnico Parte II. In ogni caso tutte le persone e i veicoli degli Allestitori, Espositori e Fornitori dovranno essere muniti di apposito permesso d'ingresso rilasciato dal soggetto Organizzatore dell'evento.

All'Espositore sono rilasciati dall'Organizzatore della manifestazione i permessi di accesso per persone e autoveicoli, con le modalità e nelle quantità indicate nel Regolamento Tecnico Parte II, nel rispetto dei limiti imposti dalla capienza del Quartiere Fieristico e dalle autorità competenti preposte al rilascio di eventuali autorizzazioni per l'esercizio delle singole manifestazioni.



I permessi di accesso per gli autoveicoli devono essere richiesti esclusivamente al soggetto Organizzatore dell'evento con le modalità indicate nel Regolamento Tecnico Parte II che dovrà prevedere anche le aree di transito e parcheggio.

Il Gestore è esonerato da ogni responsabilità di custodia dei veicoli e non sarà responsabile in nessun modo per danni e furti di ogni genere.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a veicoli in sosta o in movimento all' interno del Quartiere Fieristico durante l'intero periodo di svolgimento di un evento gestito da un Organizzatore terzo.

4. ALLESTIMENTI E SMONTAGGI

Umbriafiere

Gli allestimenti, l'arredamento, le scorte accessorie, il materiale e i prodotti esposti, nonché l'installazione e l'utilizzo degli stand e degli spazi complementari allestiti devono essere conformi alle vigenti normative di sicurezza, protezione contro l'incendio, prevenzione contro gli infortuni e tutela dell'ambiente.

Il Gestore ha facoltà di far rimuovere o modificare, in qualsiasi momento, installazioni ed allestimenti che siano in contrasto con le norme sopra menzionate e/o con quelle riportate nel presente Regolamento Tecnico Parte I e/o con quelle emanate dal Gestore stesso mediante apposite circolari informative dopo l'assegnazione degli stand e/o degli spazi complementari allestiti. Costi e rischi della rimozione o delle modifiche sono a carico dell'Espositore.

Per le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche si dovrà applicare quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Interministeriale del 22/07/2014, fatte salve le seguenti esclusioni:

- a) strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m. rispetto al piano stabile;
- b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezioni in pianta del piano superiore fino a 100 m²;
- tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m. di altezza rispetto a un piano stabile.

4.1 Allestimenti

L'Organizzatore e l'Espositore, prendendo atto che il Quartiere Fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo, si impegnano a rispettare la relativa normativa e tutte le prescrizioni e formalità previste dal Regolamento Tecnico Parte I.

L'Espositore allestirà la propria area entro i limiti di superficie assegnati (individuabili mediante nastri adesivi applicati al pavimento e/o alla planimetria), fermo restando il divieto di ostacolare il passaggio nelle corsie e rispettando tutte le prescrizioni tecniche riportate nel presente Regolamento Tecnico Parte I e quelle emanate direttamente dall'Organizzatore e/o dal Servizio Tecnico di Sicurezza (S.T.S.) di cui al successivo paragrafo 8.3.



Umbriafiere

18/02/2015

Pagina 11 di 40

L'allestimento degli stand e degli spazi completamente allestiti, sia in aree coperte che in aree scoperte, può essere realizzato solo previa presentazione all'Organizzatore del "Progetto di Allestimento", il quale valuterà la conformità ed il rispetto alle disposizioni del presente Regolamento. L'allestimento degli stand e degli spazi espositivi potrà avere inizio solo successivamente all'approvazione da parte dell'Organizzatore.

Le attività di allestimento di stand, strutture allestitive, tendostrutture e opere temporanee dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al Titolo IV Capo I del D.Lgs. n° 81/2008 e degli articoli 8 e 9 del Decreto Interministeriale del 22/07/2014, a cura dell'Organizzatore o dell'Espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di allestimento, limitatamente all'ambito di esplicazione dei richiamati poteri.

Durante la fase di allestimento degli stand dovranno comunque essere rispettate tutte le norme di prevenzione infortuni e le prescrizioni di sicurezza di cui al presente Regolamento.

In considerazione del breve tempo disponibile per l'esecuzione di lavori nello stand, si raccomanda, per quanto tecnicamente possibile, che le varie parti dell'allestimento giungano nel quartiere fieristico costituite da elementi predisposti e rifiniti, in modo che comportino in loco solo operazioni di semplice montaggio e ritocco finale.

Gli Allestitori devono, in ogni caso, allestire gli stand e gli spazi complementari allestiti in modo da non nuocere all'estetica degli stand vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti e ai visitatori.

L'altezza dei posteggi non potrà superare quella delle pareti divisorie poste in opera dall'Organizzatore.

Tutti gli allestimenti non dovranno superare l'altezza massima di 3,00 metri ove non diversamente stabilito ed autorizzato per iscritto dal Gestore.

Non è ammessa la costruzione di soppalchi accessibili al pubblico di altezza superiore a 0,30 metri.

Il Gestore e/o l'Organizzatore si riservano la facoltà di esaminare e quindi approvare o respingere i progetti degli stand che risultino al di fuori degli standard.

Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a regola d'arte nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche e di prevenzione incendi.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione degli impianti e agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà del Gestore o di terzi, è a carico esclusivo dell'Organizzatore e/o dell'Espositore.

All'Organizzatore devono essere consegnate tutte le dichiarazioni e documentazioni richieste secondo il Regolamento Tecnico Parte II. La mancata consegna dei suddetti documenti comporterà la possibilità dell'Organizzatore stesso di chiudere lo spazio espositivo e di adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare le condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale a carico dell'Espositore nonché dell'Organizzatore stesso qualora non adottasse nessun provvedimento, pur essendo a conoscenza della mancata consegna di tutte le dichiarazioni e documentazioni richieste dal Regolamento Tecnico Parte II.

L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare da parte dell'Organizzatore la denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.



4.2 Smontaggio Stand

A conclusione dell'evento, l'area deve essere riconsegnata dall'Espositore all'Organizzatore, entro i termini stabiliti dal Regolamento Tecnico Parte II.

In difetto, l'Organizzatore avrà il diritto di procedere allo smontaggio delle strutture e all'immagazzinamento delle stesse addebitando gli eventuali oneri all'Espositore.

E' obbligatoria la rimozione e l'allontanamento dal Quartiere Fieristico dei materiali utilizzati per l'allestimento (pareti, controsoffitti, rivestimenti ecc.) nonché di eventuali residui di nastri biadesivi e simili.

Le attività di smantellamento di stand, strutture allestitive, tendostrutture e opere temporanee dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al Titolo IV Capo I del D.Lgs. n° 81/2008 e degli articoli 8 e 9 del Decreto Interministeriale del 22/07/2014, a cura dell'Organizzatore o dell'Espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di smantellamento, limitatamente all'ambito di esplicazione dei richiamati poteri.

Durante la fase di smontaggio degli stand dovranno comunque essere rispettate tutte le norme di prevenzione infortuni e le prescrizioni di sicurezza di cui al presente Regolamento.

5. IMPIANTI ELETTRICI

L'Espositore per la parte di impianto di sua competenza, fra il punto di consegna di Umbriafiere S.p.A. ed i punti di suo utilizzo, dovrà usare materiali ed apparecchiature conformi alle norme tecniche vigenti. I collegamenti alle prese di consegna dovranno essere effettuati solo dal personale della ditta specializzata autorizzata esclusivamente dal Gestore.

È fatto assoluto divieto agli Espositori e agli Allestitori di collegarsi al punto di consegna dal Gestore in modo diretto utilizzando personale non autorizzato dal Gestore. L'Espositore esonera il Gestore da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone od a cose dagli impianti eseguiti direttamente.

Tutte le installazioni elettriche negli stand, negli spazi complementari allestiti ovvero nelle aree espositive interne ed esterne assegnate agli espositori o gestite direttamente dagli organizzatori, sono da intendersi come impianti, ovvero circuiti elettrici, provvisori, quando non facenti parte dell'impianto elettrico fisso del quartiere.

5.1 Installazioni elettriche negli stand

5.1.1 Forniture di energia elettrica

L'erogazione di energia elettrica per impianti con assorbimenti superiori alla fornitura compresa nella quota di partecipazione deve essere richiesta attraverso la compilazione dell'apposito modulo, nel quale sono indicate le condizioni di fornitura, le relative tariffe e le specifiche operative.

5.1.2 <u>Caratteristiche della fornitura di energia elettrica</u>

Sistemi di distribuzione: modo di collegamento a terra TN-S; sistema di conduttori attivi Trifase con Neutro (4 conduttori) a tensione nominale 400/230V, oppure Monofase (2 conduttori) a tensione nominale 230V; corrente alternata con frequenza 50Hz.



5.1.3 Osservanza di leggi e regolamenti

L'Espositore dovrà rispettare tutte le leggi e le norme CEI in vigore alla data della manifestazione, con particolare riguardo alle seguenti: Legge n. 186 del 1 marzo 1968; Decreto 22 gennaio 2008 n. 37; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; Legge n. 791 del 18 ottobre 1977; Norma CEI 64-8, con specifica attenzione alla Parte 4 "Prescrizioni per la sicurezza" ed alla Parte 7 "Ambienti ed applicazioni particolari" nelle Sezioni 711 "Fiere, mostre e stand", 751 "Ambienti a maggior rischio in caso di incendio" e 752 "Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento".

5.1.4 Imprese abilitate per l'esecuzione degli impianti elettrici

Tutte le opere elettriche dovranno essere eseguite da impresa abilitata ai sensi dell'art. 3 del Decreto 22/01/2008 n. 37, ovvero in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell'articolo 4 del decreto medesimo. L'impresa, ovvero i propri addetti all'installazione, dovrà essere in grado di esibire in qualsiasi momento, dietro richiesta dell'Organizzatore o del Servizio Tecnico di Sicurezza (S.T.S.), il certificato dei requisiti tecnico-professionali.

Qualora si accertasse che l'impresa non è provvista dei requisiti, i lavori verranno immediatamente sospesi.

5.1.5 <u>Tipi di installazioni</u>

La fornitura di energia elettrica all'Espositore può avvenire in due modi:

- a) mediante cavo messo a disposizione dal Gestore, con terminazioni libere, alle quali l'espositore si connetterà con mezzi propri. In tal caso le installazioni vengono definite impianto elettrico del posteggio (stand).
- b) mediante connessioni presa-spina da quadro o torretta messi a disposizione dal Gestore. In tal caso le installazioni vengono definite allestimento elettrico del posteggio (stand).

5.1.6 Impianto elettrico del posteggio

L'impianto elettrico del posteggio è soggetto ad obbligo di progettazione da parte di tecnico abilitato; il progetto, fatto eseguire a cura e spese dell'Espositore, sarà sottoposto alla approvazione preventiva dell'Organizzatore ovvero del Servizio Tecnico di Sicurezza (S.T.S.)

L'allacciamento alla rete può essere effettuato solo dal Gestore o da aziende e personale incaricati dallo stesso.

5.1.7 Allestimento elettrico del posteggio

L'allestimento elettrico del posteggio non richiede la progettazione, ma dovrà comunque essere eseguito da un installatore abilitato. L'allacciamento alla rete può essere effettuato solo dal Gestore o da aziende e personale incaricati dallo stesso.

5.1.8 Dichiarazione di conformità

Successivamente all'avvenuta installazione degli impianti e/o degli allestimenti elettrici negli stands, ciascun Espositore è tenuto a presentare all'Organizzatore la "Dichiarazione di Conformità alla regola dell'arte" dell'impianto elettrico, prevista dal Decreto 22.01.2008 n. 37, redatta dall'impresa installatrice degli impianti e/o allestimenti su modello conforme all'Allegato I del decreto stesso, completo in ogni sua parte, con uniti gli allegati obbligatori necessari a seconda della tipologia di installazione elettrica, ovvero relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schema dell'impianto realizzato (anche in forma descrittiva) o progetto ove previsto,



copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Copia della Dichiarazione di Conformità e dei relativi allegati dovrà essere conservata presso lo stand per essere esibita in caso di richiesta da parte dei tecnici dell'Organizzatore, del Servizio Tecnico di Sicurezza (S.T.S) e/o degli Enti ed Organismi Pubblici preposti ai controlli.

Copia della Dichiarazione di Conformità e dei relativi allegati dovrà essere consegnata dall'Organizzatore al Gestore ai fini dell'allaccio dell'impianto alla rete di distribuzione. In caso di mancata consegna della Dichiarazione di Conformità, il Gestore non consentirà l'allacciamento dell'impianto e/o dell'allestimento elettrico al punto di consegna dell'energia e, se ciò è già avvenuto, ne comanderà il distacco.

A insindacabile giudizio dei componenti del Servizio Tecnico di Sicurezza, in caso di allestimenti elettrici costituiti da semplici apparecchi utilizzatori, connessi direttamente alle prese dei quadretti o delle torrette, messi a disposizione dal Gestore, od al massimo tramite una prolunga con prese mobili multiple, la Dichiarazione di Conformità non è necessaria, fermo restando la compilazione e la sottoscrizione di una dichiarazione dell'espositore e/o allestitore che attesti la rispondenza dei materiali utilizzati e l'esecuzione della loro installazione alle normative tecniche vigenti ed a quanto previsto nel presente Regolamento Tecnico.

5.2 Prescrizioni per le installazioni elettriche

Umbriafiere

5.2.1 <u>Caratteristiche generali dei componenti elettrici</u>

Tutti i componenti elettrici dovranno essere conformi alla legge n. 791 del 18 ottobre 1977 "Attuazione della direttiva del Consiglio della comunità europea n. 73/23/CEE", relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

Tutti i componenti dovranno essere obbligatoriamente marchiati "CE" e preferibilmente avranno il Marchio Italiano di Qualità (IMQ) o equivalente europeo oppure contrassegno CEI.

5.2.2 Apparecchiature in esposizione

Le apparecchiature elettriche non facenti parte dell'impianto o dell'allestimento ma costituenti oggetto di esposizione, potranno essere alimentate soltanto se marcate "CE" e conformi alla legge 791/77 (sono ritenute conformi le apparecchiature provviste di Marchio Italiano di Qualità o equivalente europeo oppure contrassegno CEI); in particolare, macchine per elaborazione dati, macchine contabili, apparecchiature per ufficio e simili dovranno essere conformi alla norma CEI 74-2 (EN 60 950).

5.2.3 <u>Vetrine e simili</u>

Le vetrine, le bacheche o simili dispositivi di esposizione, se dotati di illuminazione, dovranno essere conformi alla norma CEI 64-11 "Impianti elettrici nei mobili" e dovranno essere realizzati in modo da contenere o supportare apparecchi illuminanti conformi alle normative; non sono ammessi dispositivi di esposizione contenenti lampade semplicemente collegate all'interno.

Gli apparecchi illuminanti impiegati dovranno essere montati in modo che non se ne alteri l'equilibrio termico ed in modo che non vengano danneggiati i cavi di alimentazione, sia nel montaggio che nell'esercizio.

5.2.4 Criteri generali di installazione

18/02/2015 Pagina 15 di 40

Tutti i componenti elettrici, compresi gli apparecchi utilizzatori, dovranno essere installati per quanto possibile fuori portata di mano del pubblico; l'altezza minima da terra di eventuali lampade non racchiuse in adeguati involucri e di cavi posati in vista non all'interno di canalizzazioni dovrà essere di 2.5 m.

Il quadro di alimentazione del posteggio, le connessioni, le derivazioni e i comandi, non dovranno essere accessibili al pubblico.

Per gli apparecchi utilizzatori esposti in dimostrazione di funzionamento è ammessa l'accessibilità da parte del pubblico, purché essi siano conformi alle specifiche normative e regolarmente connessi alla rete, nel pieno rispetto della protezione contro i contatti diretti ed indiretti; l'Espositore avrà comunque cura che l'uso di questi apparecchi da parte del pubblico avvenga sotto la sua sorveglianza.

Tutti i componenti elettrici devono essere installati in modo da evitare che le persone, o qualsiasi altro materiale posto nelle vicinanze, subiscano gli effetti dannosi derivati dal calore sviluppato o gli effetti dell'irraggiamento termico; ciò al fine di evitare combustioni o deterioramento di materiali, ustioni, riduzioni della sicurezza di funzionamento dei componenti elettrici.

In particolare, si precisa che è vietato usare apparecchi di riscaldamento elettrici di qualsiasi tipo.

I componenti elettrici che possono raggiungere temperature superficiali pericolose non possono essere collocati a contatto o in vicinanza di materiali facilmente combustibili; in tal caso si deve interporre uno schermo realizzato con materiale incombustibile (classe di reazione al fuoco 0) e termicamente isolante.

Nel caso di apparecchi illuminanti dotati di ballast e marchiati con il simbolo F, questa precauzione non è necessaria. L'Espositore provvederà a prendere adeguate precauzioni se gli abbassamenti di tensione o la mancanza ed il successivo ripristino della tensione possono comportare pericoli per le persone per le cose o per gli allestimenti del posteggio.

5.2.5 Protezione contro i contatti diretti

Tutte le parti attive dovranno essere protette mediante isolamento o involucri e barriere tali da assicurare almeno il grado di protezione IPxxB (non accessibilità al dito di prova).

Come protezione addizionale si prescrive che a monte di tutti gli impianti e degli allestimenti sia installato un interruttore differenziale ad alta sensibilità con corrente nominale di intervento Idn= 0,03 A; qualora la protezione differenziale messa a disposizione dal Gestore sia di taratura superiore, l'installatore provvederà ad impiegarne una con la taratura richiesta.

5.2.6 Protezione contro i contatti indiretti

La consegna dell'energia all'Espositore avviene sotto protezione differenziale, per cui tutte le installazioni a valle saranno dotate di conduttore di protezione di sezione adeguata e tutti i componenti che lo richiedono vi saranno regolarmente connessi.

Non è ammesso in nessun caso collegare il conduttore di protezione a quello di neutro.

5.2.7 Protezioni contro le sovracorrenti

Nel caso di impianto elettrico del posteggio, il dimensionamento delle protezioni ed il loro coordinamento con la sezione dei conduttori sarà eseguito a cura del progettista.

18/02/2015 Pagina 16 di 40

Nel caso di allestimento elettrico del posteggio, sarà cura dell'installatore verificare che le apparecchiature presenti nei quadretti o nelle torrette messi a disposizione dal Gestore, siano idonee a garantire il coordinamento con la sezione dei conduttori impiegati; se necessario, l'installatore stesso provvederà a dotare l'allestimento elettrico di protezioni integrative.

Per le portate massime ammissibili dei cavi si veda il paragrafo seguente.

5.2.8 Cavi

I cavi da impiegare devono essere esclusivamente di tipo multipolare flessibili isolati in PVC sottoguaina antiabrasiva di PVC di qualità TM1 (es. FROR 450/750V), con sezione minima di 1,5mm2 ed in ogni modo del tipo non propagante l'incendio (norma CEI 20-22), a ridotta emissione di gas corrosivi (norma CEI 20-37/2) e con tensione nominale minima 450/750V (Uo/U).

Queste prescrizioni non si applicano per i cordoni di alimentazione propri degli apparecchi utilizzatori, che devono rispettare le norme costruttive dell'apparecchio stesso.

Tutti i cavi debbono avere il proprio conduttore di protezione. Non sono ammessi altri tipi di cavi; in particolare non è consentito l'impiego di cavi per posa fissa e cavi unipolari, salvo i casi in cui, data la corrente d'impiego prevista nella conduttura, sia necessario utilizzare cavi con sezione dei conduttori superiore rispetto quella massima in commercio per i cavi sopra specificati, in questi casi i cavi devono comunque essere del tipo multipolare, non propagante l'incendio (norma CEI 20-22), a ridotta emissione di gas corrosivi (norma CEI 20-37/2) e con tensione nominale minima 450/750V (Uo/U).

Le portate massime ammissibili per i cavi multipolari isolati in PVC, per temperatura ambiente di 30 °C sono:

Circuiti monofase		Circuiti trifase con neutro		
Sezione e Formazione	Portata Ammessa (A)	Sezione e Formazione	Portata Ammessa (A)	
3G1,5	17	5G1,5	15	
3G2,5	22	5G2,5	21	
3G4	30	5G4	28	
3G6	40	5G6	36	

I tipi di posa ammessi sono: in tubo o canale, metallici o isolanti; semplicemente in vista, in questo caso saldamente ancorati e posti fuori portata di mano del pubblico; i tratti di conduttura che, per particolari esigenze, sono posati a pavimento, devono essere limitati al minimo ed essere meccanicamente protetti da canali o altri involucri e non possono essere installati in zone di transito di pubblico.

5.2.9 Binari prefabbricati

I binari prefabbricati possono essere impiegati per circuiti di illuminazione; devono essere installati ad altezza non inferiore a 2,5 metri.

5.2.10 Apparecchi illuminanti

Debbono essere installati fuori portata di mano, quindi essere protetti da schermi o barriere oppure essere posti ad un altezza di almeno 2,5 metri dal pavimento o piano stradale.

Il fissaggio deve essere robusto in modo da evitare qualsiasi pericolo di caduta o sconnessione accidentale.

Tutti gli apparecchi illuminanti debbono essere di tipo resistente alla fiamma e all'accensione.



Nel caso di installazione sospesa il montaggio deve avvenire in modo che il movimento non danneggi i cavi di alimentazione, che non devono essere sottoposti ad alcuna sollecitazione meccanica.

Non è ammessa l'installazione su supporti combustibili, ad eccezione degli apparecchi dotati di ballast e marchio F.

Deve essere tenuta una adeguata distanza dagli oggetti illuminati; in particolare, per i faretti ed i piccoli proiettori questa distanza deve essere:

Fino a 100W	0,5 metri
Da 100 a 300W	0,8 metri
Da 300 a 500W	1,0 metri

Tutti gli apparecchi illuminanti con lampade ad alogeni e quelli con lampade ad alogenuri debbono essere del tipo con schermo di sicurezza per la lampada.

5.2.11 Quadretti e torrette di alimentazione

Per ogni posteggio all'interno dei soli padiglioni 7, 8 e 9, il Gestore mette a disposizione uno o più dispositivi di alimentazione, quali torrette o quadretti, completi di protezioni contro le sovracorrenti e differenziali; a questi quadretti l'allacciamento avverrà mediante connessione presa-spina del tipo per uso industriale (CEI EN 60309). Sarà cura dell'installatore verificare l'idoneità della taratura delle protezioni in rapporto alle condutture ed alle apparecchiature alimentate; qualora la taratura non risultasse idonea l'installatore stesso provvederà a dotare l'allestimento delle necessarie protezioni.

5.2.12 Prese a spina

Tutte le prese dovranno essere installate in luogo non accessibile al pubblico ed in modo da non costituire intralcio al passaggio delle persone; qualora la protezione a monte di una presa o di un gruppo di prese abbia corrente nominale superiore alla loro portata ammissibile si dovrà adottare una protezione locale da sovracorrente.

Sono ammesse esclusivamente prese e spine con marchio italiano di qualità (IMQ) o equivalente europeo, comunque rispondenti alle norme CEI 23-50 ed IEC 60884-1 e IEC 60884-2-7.

5.2.13 Prese a spina mobili multiple (ciabatte)

Le prese mobili devono essere installate, per quanto possibile, in spazi non accessibili al pubblico ed in modo da non costituire intralcio al passaggio delle persone; le stesse devono avere corrente nominale generale di 16A, tensione nominale non inferiore a 230V ed essere conformi alle norme CEI 23-50 ed IEC 60884-1 e IEC 60884-2-7.

Qualora la protezione a monte delle prese mobili abbia corrente nominale superiore alla loro portata ammissibile si dovrà adottare una protezione locale da sovracorrente.

Sono ammesse esclusivamente prese mobili multiple con marchio italiano di qualità (IMQ) o equivalente europeo.

5.2.14 Connessioni



Le derivazioni e le giunzioni debbono essere eseguite con morsetti o appositi dispositivi, opportunamente racchiusi in involucri o custodie, oppure tramite connessioni mobili prese-spine, verificando che le stesse abbiano corrente nominale adeguata ai dispositivi di protezione contro le sovracorrenti previsti per le condutture che collegano, siano fuori della portata di mano ed adeguatamente fissate.

5.2.15 Motori

Umbriafiere

Devono essere sempre protetti da specifico dispositivo di protezione termica regolabile (relè o interruttore salvamotore) quando di potenza superiore a 500W inoltre, se sono di potenza maggiore di 15 kW, è obbligatorio l'avviamento mediante dispositivo che limiti l'intensità della corrente di spunto.

5.2.16 Rifasamento

Tutte le apparecchiature dovranno funzionare con un fattore di potenza ($\cos \square$) non inferiore a 0,9.

Quelle apparecchiature che, per loro natura, hanno un fattore di potenza non adeguato, dovranno essere rifasate per ottenere il valore sopra indicato.

5.2.17 Ricarica accumulatori

La ricarica degli accumulatori non è consentita nelle aree al chiuso.

5.2.18 Lampade a scarica a catodo freddo ad alta tensione

Lampade a scarica a catodo freddo ad alta tensione devono essere installate, a seconda della tipologia di apparecchio, nel completo rispetto della norme CEI 34-86 o CEI 34-104.

5.2.19 Bassissima tensione

Sono ammessi soltanto gli impianti a bassissima tensione di sicurezza (SELV) alimentati da trasformatori di sicurezza costruiti secondo la norma CEI EN 61558-2-6 (CEI 96-7). Gli impianti devono avere estensione limitata ed essere separati da tutti gli altri circuiti a tensione ordinaria. Deve essere prevista protezione contro le sovracorrenti sia al primario che al secondario del trasformatore. Le parti attive e le masse relative ai circuiti SELV non devono essere collegati a terra.

6. IMPIANTI IDRICI E ARIA COMPRESSA

L'allaccio alla rete idrica con il relativo scarico e l'allaccio all'impianto di aria compressa, dovranno essere richiesti dall'Espositore o dall'Organizzatore direttamente al Gestore con l'impiego dell'apposito modulo nel quale sono indicate le condizioni di fornitura, le relative tariffe e le specifiche operative.

L'Espositore per la parte di impianto di sua competenza, fra il punto di consegna del Gestore ed i punti di suo utilizzo, dovrà usare materiali ed apparecchiature conformi alle norme tecniche vigenti. I collegamenti alle prese di consegna dovranno essere effettuati solo dal personale della ditta specializzata autorizzata esclusivamente dal Gestore.

È fatto assoluto divieto agli Espositori e agli Allestitori di collegarsi al punto di consegna del Gestore in modo diretto utilizzando personale non autorizzato dal Gestore. L'Espositore esonera il Gestore da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone od a cose dagli impianti eseguiti direttamente.

1/4	Regolamento Tecnico Quartiere Fieristico - Parte I -	18/02/2015
Umbriafiere		Pagina 19 di 40

Tutte gli impianti idrici e di aria compressa negli stand, negli spazi complementari allestiti ovvero nelle aree espositive interne ed esterne assegnate agli espositori, sono da intendersi come impianti provvisori.

Il Gestore declina qualsiasi responsabilità in merito a danni o difetti imputabili alla quantità o qualità di aria o acqua erogata.

7. PREVENZIONE INCENDI

L'Espositore è tenuto ad osservare e far osservare dagli allestitori dello stand e degli spazi complementari allestiti, le norme vigenti in materia di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo; è tenuto altresì ad impiegare materiali di rivestimento ed arredo di tipo classificato. L'Espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dalla inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti.

7.1 Materiale per gli allestimenti dei posteggi

Tutti i materiali combustibili impiegati per gli allestimenti dovranno essere classificati ai fini della reazione al fuoco sulla base della vigente classificazione europea di cui al DM 15/03/2005 e s.m.i., secondo lo schema seguente:

	Nuova classificazione		
Impiego a pavimento	A2FL-s1; A2FL-s2; BFL-s1; BFL-s2		
Impiego a parete	A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1; Bs1,d0; B-s2,d0; B-s1,d1; B-s2,d1		
Impiego a soffitto	A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1; Bs1,d0; B-s2,d0 B-s1,d0; B-s2,d0		

Tutti i materiali debbono essere certificati e classificati secondo la legislazione vigente. Il responsabile dell'allestimento, si obbliga a rendere disponibile ad eventuali controlli la documentazione tecnica attestante il rispetto della reazione al fuoco richiesta.

È vietato procedere a trattamenti ignifuganti all'interno dei padiglioni.

7.2 Pareti vetrate

Nel caso in cui siano previste realizzazioni di pareti vetrate poste a diretto contatto con il pubblico, senza protezione alcuna, devono essere prodotti:

- certificato attestante che si tratta di "vetro stratificato di sicurezza" norme UNI 7172.
- dichiarazione di montaggio a regola d'arte.

7.3 Staticità degli allestimenti e tendostrutture



Ciascun Espositore è tenuto a consegnare prima dell'inizio dei lavori di allestimento all'Organizzatore, la Dichiarazione di corretto montaggio utilizzando il modulo "Dichiarazione di corretto montaggio".

7.4 Dichiarazione di conformità dei materiali

Ciascun Espositore è tenuto a consegnare prima dell'inizio dei lavori di allestimento all'Organizzatore copia dei certificati di classificazione dei materiali utilizzati nel posteggio, accompagnata dal modulo "Prevenzione incendi" debitamente compilato e sottoscritto.

Tutti i materiali classificati impiegati negli allestimenti dovranno essere accompagnati da:

- dichiarazione del venditore o dell'installatore
- fotocopia dell'atto d'omologazione del Ministero dell'Interno

I materiali per i quali i predetti documenti siano mancanti, incompleti o redatti in modo scorretto non saranno accettati e il Gestore ne ordinerà la rimozione immediata.

7.5 Estintori

Ogni 150 mq circa di area espositiva allestita in posizione ben visibile ed accessibile, sarà collocato, a cura del Gestore, un estintore di tipo a polvere di taglia minima pari a 6 kg, per classi di incendio 34A e 233 BC, omologati ai sensi della vigente normativa in materia. Gli estintori saranno impiegati secondo la taglia, la quantità e la collocazione reputati necessari dall'Organizzatore.

L'Espositore ha l'obbligo di garantire che il proprio personale presente nei posteggi sappia usare gli estintori.

7.6 Divieto di Fumo

In tutte le aree al chiuso del Quartiere Fieristico è vietato fumare.

7.7 Uscite di sicurezza

Al momento di prendere possesso dell'area assegnata, il titolare dello stand è obbligato a prendere visione e far prendere visione ai propri dipendenti dell'ubicazione delle uscite di sicurezza e dei percorsi per raggiungerle. Nessun allestimento dovrà in alcun modo ostruire in tutto o in parte il sistema di vie d'uscita né occultare le relative segnalazioni. È vietato parcheggiare automezzi dinanzi alle uscite di sicurezza e nelle loro vicinanze. Gli automezzi che non rispettino questa disposizione verranno rimossi forzatamente e le spese di rimozione e custodia saranno a carico del proprietario.

7.8 Materiali cartacei

E' consentito conservare all'interno dei posteggi cataloghi, stampati ed ogni altro di materiale cartaceo soltanto nella quantità minima necessaria al fabbisogno giornaliero.

7.9 Precauzioni negli allestimenti



Durante la fase di allestimento e preparazione degli stand e degli spazi complementari allestiti, sono vietate tutte le operazioni in loco che costituiscano lavorazione di materiale grezzo, adattamenti, verniciature a spruzzo; è vietato l'uso di macchine per la lavorazione del legno, saldatrici di qualsiasi tipo, attrezzature a fiamma libera, macchine con funzionamento a motore a scoppio.

7.10 Prescrizioni per gli stand e gli spazi complementari allestiti

Tutti gli stand e gli spazi complementari allestiti dovranno essere sempre immediatamente accessibili in ogni loro parte al personale dell'Organizzatore e/o del Gestore e al Servizio Tecnico di Sicurezza (S.T.S.), soprattutto durante gli orari di pausa o di chiusura. All'interno degli stand e degli spazi complementari allestiti è consentita la realizzazione di locali ufficio per il ricevimento dei visitatori o per il deposito dei materiali. Questi locali non debbono mai essere chiusi a chiave. È vietato usare le intercapedini per il deposito di materiali.

7.11 Inosservanza delle prescrizioni

Umbriafiere

L'inosservanza delle presenti prescrizioni dà diritto all'Organizzatore e/o al Gestore di prendere provvedimenti cautelativi nei confronti dell'Espositore con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese, o l'ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e/o dello spazio complementare allestito e la dichiarazione di non agibilità dello stesso.

8. NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI

8.1 Attuazione di leggi e regolamenti

Il presente Capitolo 8 del Regolamento Tecnico Parte I del Quartiere Fieristico è redatto dal Gestore in ottemperanza ed assolvimento degli obblighi di legge informativi e di corretto avvio degli obblighi di coordinamento dei lavori di cui all'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008, nonché in attuazione di tutte le norme ad esso direttamente o indirettamente collegate.

I destinatari delle presenti disposizioni sono pertanto gli Organizzatori, gli Espositori e gli Allestitori così come definiti nel precedente Capitolo 1 che a vario titolo operano all'interno del Quartiere Fieristico.

Le disposizioni contenute nel presente Capitolo 8 ed in particolare l'informativa sui rischi non si estendono ai rischi propri delle attività degli Organizzatori, Espositori ed Allestitori così come indicato dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008.

Infine, queste disposizioni e informazioni non sostituiscono, ma integrano, disposizioni e obblighi contrattuali di erogatori e fruitori di servizi appaltati e/o coordinati dal Gestore contenuti nelle altre parti del presente Regolamento Tecnico Parte I del Quartiere Fieristico, nelle varie circolari e moduli redatti per la gestione dei singoli eventi, nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I), nonché negli eventuali Piani di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e nei vari Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.).



Pagina 22 di 40



L'Organizzatore, l'Espositore e l'Allestitore sono tenuti ad osservare e a far osservare ai soggetti giuridici direttamente incaricati ed operanti a qualsiasi titolo all'interno del Quartiere Fieristico, l'intero sistema normativo e regolamentare vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

8.2 Responsabilità degli Organizzatori e degli Espositori

Fermo restando quanto disposto dall'art. 2049 del Codice Civile l'Organizzatore e l'Espositore si assumono ognuno per il proprio ruolo la responsabilità per tutti i fatti pregiudizievoli arrecati a cose e/o persone, all'interno del Quartiere Fieristico, da chiunque e in qualunque modo cagionati, in relazione alle attività svolte per proprio conto e/o nei propri rispettivi interessi, nelle fasi di montaggio, allestimento, rifornimento, pulizia, smobilitazione, smontaggio degli stand e spazi espositivi, nonché durante la manifestazione fieristica con accesso di pubblico, impegnandosi espressamente a risarcire tutti i danni diretti e indiretti che ne dovessero derivare, manlevando il Gestore da qualunque responsabilità.

L'Organizzatore e l'Espositore si assumono ognuno per il proprio ruolo tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni causati dall'inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, obbligandosi inoltre a tenere sollevato il Gestore da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi. L'Organizzatore e l'Espositore dovranno informare il proprio personale e tutti i soggetti operanti per loro conto all'interno del Quartiere Fieristico, circa le disposizioni e i divieti indicati nel presente Regolamento e circa le condizioni generali di partecipazione.

L'inosservanza delle norme suddette e delle condizioni generali del presente Regolamento da diritto al Gestore a diffidare l'Organizzatore e/o l'Espositore e/o a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti degli stessi anche attraverso l'ingiunzione di smobilitazione e smontaggio parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso.

8.3 Servizio Tecnico di Sicurezza (S.T.S.)

L'Organizzatore costituisce e mantiene attivo per tutta la durata della manifestazione, comprese le attività di progettazione, allestimento e smantellamento dell'evento stesso, un Servizio Tecnico di Sicurezza (S.T.S.) composto da tecnici qualificati da lui stesso incaricati, per accertare la rispondenza di strutture, manufatti, impianti ed allestimenti alle vigenti disposizioni legislative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, impianti elettrici, prevenzione incendi e gestione delle emergenze.

Il S.T.S. ha il compito sia di predisporre che di esaminare i progetti di allestimento eventualmente realizzati da terzi nonché di eseguire direttamente sopralluoghi negli stand e nei posteggi al fine di controllare la corretta realizzazione degli stessi nel rispetto del progetto e delle norme di prevenzione infortuni e prevenzioni incendi.

Il S.T.S. ha la facoltà di far asportare dallo stand e/o dal posteggio materiali combustibili, infiammabili o comunque ritenuti pericolosi; ha inoltre la facoltà di far rispettare attraverso comunicazione verbale e/o scritta qualsiasi misura ritenuta utile ai fini della tutela generale della salute e sicurezza delle persone. Gli



Organizzatori, gli Espositori e gli Allestitori si impegnano ad adottare prontamente ogni accorgimento indicato dal S.T.S..

Gli Organizzatori, gli Espositori e gli Allestitori dovranno consentire tutte le ispezioni e fornire tutte le informazioni ed i documenti obbligatori quali dichiarazioni e certificati per i materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, schemi e caratteristiche degli impianti e delle installazioni ecc. e come meglio dettagliati nei vari capitoli del presente Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico.

La mancata osservanza delle norme di legge e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento saranno segnalate dal S.T.S. direttamente all'Organizzatore il quale dovrà provvedere con gli strumenti che riterrà più idonei a far rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dalle prescrizioni di cui al presente Regolamento. Chiunque, in caso di reiterate inosservanze delle norme di sicurezza e di quelle contenute nel presente Regolamento, esponga volontariamente o involontariamente le persone a gravi rischi per la propria incolumità, dovrà essere allontanato dal Quartiere Fieristico a cura dell'Organizzatore.

8.4 Obblighi a carico dell'Organizzatore

Umbriafiere

L'Organizzatore così come definito al Capitolo 1 lettera c) del presente Regolamento si obbliga a rispettare le disposizioni di seguito elencate nonché quanto altro previsto nel presente documento. In particolare:

- 1) L'Organizzatore prima dell'inizio della fase di approntamento della manifestazione fieristica o dell'evento da lui stesso organizzato deve predisporre il Regolamento Tecnico Parte II, il D.U.V.R.I. e l'eventuale P.S.C. così come definiti nel Capitolo I del presente regolamento.
 Inoltre l'Organizzatore dovrà approntare per la singola manifestazione uno specifico Piano di Emergenza ed Evacuazione e disporre di personale e mezzi adeguati per far fronte alle eventuali situazioni di emergenza ed
 - evacuazione del Quartiere Fieristico. Il Piano di Emergenza ed Evacuazione dovrà comprendere ed integrare le prescrizioni previste al successivo paragrafo 8.7.
- 2) L'Organizzatore è obbligato a garantire la presenza nel Quartiere Fieristico per tutta la durata della manifestazione (comprese le fasi di allestimento e smantellamento), un numero adeguato di Addetti all'Emergenza Antincendio e Primo Soccorso in relazione alla tipologia di manifestazione. Gli Addetti all'Emergenza Antincendio e Primo Soccorso dovranno essere in possesso della formazione e dell'addestramento necessario per svolgere correttamente tale incarico e dovranno altresì essere dotati di adeguate attrezzature e mezzi, in relazione al tipo di manifestazione, per intervenire in caso di emergenza. Agli Addetti all'Emergenza Antincendio e Primo Soccorso dovrà essere consegnato e spiegato, a cura dell'Organizzatore, il Piano di Emergenza ed Evacuazione di cui al precedente punto 1).
- 3) L'Organizzatore prima dell'inizio della fase di approntamento della manifestazione fieristica o dell'evento da lui stesso organizzato deve fornire agli Espositori e ad altri soggetti direttamente interessati tutta la documentazione di cui al precedente punto 1) unitamente al presente Regolamento Tecnico Parte I, nonché le seguenti informazioni minime:
 - a) tipologia e ubicazione della attrezzature permanenti presenti nel Quartiere Fieristico;
 - b) viabilità;



- c) logistica in generale;
- d) tipologia, ubicazione e modalità di utilizzo degli impianti tecnologici a rete fissa installati nel Quartiere Fieristico.
- 4) L'Organizzatore qualora nel corso della manifestazione o evento accadano situazioni o fatti non previsti all'atto della predisposizione dei documenti di cui al precedente punto 1 che in qualche modo possono pregiudicare la salute e/o l'incolumità fisica dei lavoratori e/o degli utenti della manifestazione o evento, deve predisporre ed emanare immediatamente apposite disposizioni contenenti le misure di prevenzione e/o protezione necessarie per evitare incidenti pregiudizievoli della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Tali disposizioni devono essere portate a conoscenza degli Espositori, Allestitori, Utenti e di eventuali altri soggetti direttamente interessati a cura dell'Organizzatore.
- 5) L'Organizzatore è obbligato a vigilare sul rispetto da parte di tutti i soggetti che intervengono a vario titolo nelle fasi di approntamento, smantellamento e attuazione della manifestazione fieristica o evento da lui stesso organizzato, al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché delle disposizioni previste dai Regolamenti Tecnici Parte I e II, dal D.U.V.R.I., dall'eventuale P.S.C. e dalle varie disposizioni di cui al precedente punto 3. In presenza di palese e reiterata violazione delle norme e delle disposizioni anzidette l'Organizzatore è obbligato ad allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto responsabile di tale violazione.
- 6) L'Organizzatore, come ogni soggetto da esso incaricato di svolgere qualsiasi tipo di attività nel Quartiere Fieristico, è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..
- 7) L'Organizzatore, nell'eventuale affidamento dei lavori di approntamento e smantellamento delle proprie strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee nonché per l'affidamento di qualsiasi altro lavoro o fornitura all'interno del Quartiere Fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue:
 - a) Verificare, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa titolare del contratto di allestimento, nonché di ogni altra impresa esecutrice e lavoratore autonomo che a qualunque titolo svolgono all'interno del Quartiere Fieristico attività di servizi e forniture per conto dell'Organizzatore. La verifica dell'idoneità tecnico professionale deve avvenire mediante l'acquisizione del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e di un Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 in cui si dichiari gli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali nonché la regolarità del pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.L.gs. n° 81/2008 e s.m.i. l'Organizzatore in qualità di committente risponde in solido con il soggetto terzo a cui ha affidato lavori, servizi e forniture per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi dei lavoratori da esso impiegati, esonerando espressamente da qualsiasi rivalsa il Gestore del Quartiere Fieristico.

La documentazione attestante la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei soggetti terzi incaricati dall'Organizzatore, dovrà essere conservata a cura di quest'ultimo all'interno del Quartiere Fieristico per



Pagina 25 di 40



tutta la durata della manifestazione (compresa la fase di smantellamento) a disposizione degli Enti preposti al controllo (A.S.L., Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.).

- b) Qualora l'Organizzatore svolga all'interno del Quartiere Fieristico le attività di cui all'art. 6 comma 2 del Decreto Interministeriale del 22/07/2014, dovrà attuare, per la parte di propria competenza, quanto previsto dal Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. tenendo conto delle disposizioni dell'art. 8 e dell'Allegato VI del Decreto Interministeriale del 22/07/2014.
- c) Fornire ai soggetti terzi direttamente incaricati di eseguire lavori, servizi e forniture per proprio conto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, fornendo loro tutte le indicazioni contenute nel presente Regolamento Tecnico Parte I, nel Regolamento Tecnico Parte II, nel D.U.V.R.I., nell'eventuale P.S.C. e nelle varie disposizioni emanate dall'Organizzatore al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- d) Coordinare i soggetti terzi direttamente incaricati di eseguire lavori, servizi e forniture ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto di appalto con i vari soggetti.
- 8) Nel caso l'Organizzatore effettui direttamente con proprio personale i lavori di approntamento e smantellamento delle proprie strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee nonché attività varie di servizi e forniture necessarie per il corretto svolgimento dell'evento è obbligato a provvedere alla Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori così come previsto dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. nonché all'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione derivanti dalla valutazione stessa e di tutti gli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
- 9) E' fatto obbligo all'Organizzatore di attuare tutte le misure di prevenzione e protezione contenute nel presente regolamento e di quelle previste dalla vigente normativa ai fini della tutela della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel Quartiere Fieristico, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.
- 10) L'Organizzatore è obbligato ad agire immediatamente al fine di rimuovere le eventuali situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza delle persone direttamente segnalate dagli Espositori e Allestitori.

8.5 Obblighi a carico dell'Espositore

L'Espositore così come definito al Capitolo 1 lettera d) del presente Regolamento si obbliga a rispettare le disposizioni di seguito elencate nonché quanto altro previsto nel presente documento. In particolare:

- 1) l'Espositore, come ogni soggetto da esso incaricato di svolgere qualsiasi tipo di attività nel Quartiere Fieristico, è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..
- 2) Prima dell'ingresso nel Quartiere Fieristico l'Espositore dovrà acquisire dall'Organizzatore le seguenti informazioni minime:



- a) tipologia e ubicazione della attrezzature permanenti presenti nel Quartiere Fieristico
- b) viabilità
- c) logistica in generale
- d) tipologia, ubicazione e modalità di utilizzo degli impianti tecnologici a rete fissa installati nel Quartiere Fieristico.

Inoltre, l'Espositore dovrà acquisire dall'Organizzatore anche:

- e) copia del Regolamento Tecnico Parte I in cui sono indicate le disposizioni generali in materia di sicurezza;
- f) contenuti Regolamento Tecnico Parte II in cui sono indicate le specifiche disposizioni per l'organizzazione e la gestione dell'evento;
- g) copia del D.U.V.R.I., o dell'eventuale P.S.C. così come definiti nel precedente Capitolo I;
- h) copia del Piano di Emergenza ed Evacuazione specifico della manifestazione o evento.
- 3) L'Espositore, nell'affidamento dei lavori di approntamento e smantellamento delle proprie strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee nonché per l'affidamento di qualsiasi altro lavoro o fornitura all'interno del Quartiere Fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue:
 - Verificare, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa titolare del contratto di allestimento, nonché di ogni altra impresa esecutrice e lavoratore autonomo che a qualunque titolo svolgono all'interno del Quartiere Fieristico attività di servizi e forniture per conto dell'Espositore. La verifica dell'idoneità tecnico professionale deve avvenire mediante l'acquisizione del Certificato di iscrizione alla CCIAA e di un Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 in cui si dichiari gli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali nonché la regolarità del pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. l'Espositore in qualità di committente risponde in solido con il soggetto terzo a cui ha affidato lavori, servizi e forniture per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi dei lavoratori da esso impiegati, esonerando espressamente da qualsiasi rivalsa l'Organizzatore della fiera.

La documentazione attestante la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei soggetti terzi incaricati dall'Espositore, dovrà essere conservata a cura di quest'ultimo all'interno del Quartiere Fieristico per tutta la durata della manifestazione (compresa la fase di smantellamento) a disposizione degli Enti preposti al controllo (A.S.L., Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.).

- Qualora l'Espositore svolga all'interno del Quartiere Fieristico le attività di cui all'art. 6 comma 2 del Decreto Interministeriale del 22/07/2014, dovrà attuare, per la parte di propria competenza, quanto previsto dal Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. tenendo conto delle disposizioni dell'art. 8 e dell'Allegato VI del Decreto Interministeriale del 22/07/2014.
- Fornire ai soggetti terzi incaricati di eseguire lavori, servizi e forniture per conto dell'Espositore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare,





fornendo loro tutte le indicazioni contenute nel presente Regolamento Tecnico Parte I, nel Regolamento Tecnico Parte II, nel D.U.V.R.I., nell'eventuale P.S.C. e nelle varie disposizioni emanate dall'Organizzatore al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Regolamento Tecnico Quartiere Fieristico - Parte I -

- Coordinare i soggetti terzi incaricati di eseguire lavori, servizi e forniture ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto di appalto con i vari soggetti.
- Vigilare sul rispetto da parte dei soggetti terzi incaricati di eseguire lavori, servizi e forniture sul delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché sulle disposizioni previste dal Regolamento Tecnico Parte I, dal Regolamento Tecnico Parte II, dal D.U.V.R.I., dall'eventuale P.S.C. e dalle varie disposizioni emanate dall'Organizzatore. In presenza di palese e reiterata violazione delle norme e delle disposizioni anzidette, l'Espositore è obbligato ad allontanare dal Quartiere Fieristico il soggetto terzo, responsabile di tale violazione.
- 4) Nel caso l'Espositore effettui direttamente con proprio personale i lavori di approntamento e smantellamento delle proprie strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee nonché attività varie di servizi e forniture necessarie per il corretto svolgimento dell'evento è obbligato a provvedere alla Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori così come previsto dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. nonché all'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione derivanti dalla valutazione stessa e di tutti gli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
- 5) E' fatto obbligo all'Espositore di attuare tutte le misure di prevenzione e protezione contenute nel presente regolamento e di quelle previste dalla vigente normativa ai fini della tutela della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel Quartiere Fieristico, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.
- 6) Qualora l'Espositore nel corso della propria attività ravvisi situazioni di pericolo per la propria incolumità o per quella di terzi è obbligato a sospendere la propria attività lavorativa ed informare immediatamente l'Organizzatore della manifestazione.
- 7) Qualora l'Espositore venga informato dall'Allestitore della presenza di pericoli per l'incolumità delle persone è obbligato ad agire immediatamente al fine di rimuovere le eventuali situazioni di pericolo, se di propria competenza, altrimenti deve informare immediatamente l'Organizzatore della manifestazione.

Infine, è fatto obbligo all'Espositore di conservare, presso il proprio stand, tutti i documenti previsti dalla normativa vigente e dai Regolamenti Tecnici Parte I e II, firmati da tutte le figure aziendali preposte ed interessate nella stesura degli stessi. I suddetti documenti dovranno essere a disposizione degli Enti Preposti al controllo (A.S.L., Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per tutta la durata della manifestazione comprese le fasi di approntamento e smantellamento.

8.6 Obblighi a carico dell'Allestitore



L'Allestitore così come definito al Capitolo 1 lettera e) del presente Regolamento si obbliga a rispettare le disposizioni di seguito elencate nonché quanto altro previsto nel presente documento. In particolare:

- 1) l'Allestitore, come ogni soggetto da esso incaricato di svolgere qualsiasi tipo di attività nel Quartiere Fieristico, è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..
- 2) Prima dell'ingresso nel Quartiere Fieristico l'Allestitore dovrà acquisire dall'Espositore le seguenti informazioni minime:
 - a) tipologia e ubicazione della attrezzature permanenti presenti nel Quartiere Fieristico
 - ы viabilità
 - c) logistica in generale
 - tipologia, ubicazione e modalità di utilizzo degli impianti tecnologici a rete fissa installati nel Quartiere Fieristico

Inoltre, l'Allestitore dovrà acquisire dall'Espositore anche:

- e) copia del Regolamento Tecnico Parte I in cui sono indicate le disposizioni generali in materia di sicurezza;
- ontenuti Regolamento Tecnico Parte II in cui sono indicate le specifiche disposizioni per l'organizzazione e la gestione dell'evento;
- g) copia del D.U.V.R.I., o dell'eventuale P.S.C. così come definiti nel precedente Capitolo I;
- b) copia del Piano di Emergenza ed Evacuazione specifico della manifestazione o evento.
- 3) E' fatto obbligo all'Allestitore prima dell'ingresso nel quartiere fieristico di effettuare la Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori così come previsto dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. nonché di attuare tutte le misure di prevenzione e protezione derivanti dalla valutazione stessa. E' fatto altresì obbligo all'Allestitore di ottemperare prima dell'ingresso nel Quartiere Fieristico a tutti gli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..
- 4) Qualora l'Allestitore svolga all'interno del Quartiere Fieristico le attività di cui all'art. 6 comma 2 del Decreto Interministeriale del 22/07/2014, dovrà attuare, per la parte di propria competenza, quanto previsto dal Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. tenendo conto delle disposizioni dell'art. 8 e dell'Allegato VI del Decreto Interministeriale del 22/07/2014.
- 5) E' fatto obbligo all'Allestitore di fornire all'Espositore tutta la documentazione attestante l'idoneità tecnica professionale di cui all'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..
- 6) E' fatto obbligo all'Allestitore di attuare tutte le misure di prevenzione e protezione contenute nel presente regolamento e di quelle previste dalla vigente normativa ai fini della tutela della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel Quartiere Fieristico, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

Umbriafiere

7) Qualora l'Allestitore nel corso della propria attività ravvisi situazioni di pericolo per la propria incolumità o per quella di terzi è obbligato a sospendere la propria attività lavorativa ed informare immediatamente l'Allestitore o in assenza di questi direttamente l'Organizzatore.

8.7 Piano di Emergenza del Quartiere Fieristico

UMBRIAFIERE S.p.A. è dotata di un Piano di Emergenza ed Evacuazione Generale del Quartiere Fieristico atto a regolare comportamenti e le misure da adottare in caso di emergenza.

I numeri dei telefoni di emergenza da chiamare nei periodi di Manifestazione, sono:

Centralino Umbriafiere 075 8004005

Ufficio Assistenza padiglioni 075 8001037

Servizio Tecnico di Sicurezza 075 8004005 - segreteria di manifestazione

Elettricista 075 8004005 – segreteria di manifestazione

In caso di emergenza, di qualsiasi natura, chi effettua le chiamate verso uno dei numeri sopra indicati deve specificare:

- 1. il proprio nome, cognome e a che titolo è all'interno del Quartiere Fieristico (organizzatore, espositore, allestitore, visitatore, ecc.)
- 2. luogo dell'evento (indicando padiglione, area esterna, centro servizi, ecc.)
- 3. il tipo di emergenza (incendio, allagamento, ecc.)
- 4. entità dell'evento e numero delle persone coinvolte (danni a cose o persone)
- 5. indicare se ci sono feriti e il loro numero
- 6. comunicare il numero telefonico da cui si sta chiamando

TERMINATO IL MESSAGGIO NON RIAGGANCIARE ma rispondere con calma a tutte le domande che vi sono poste.

Il Quartiere Fieristico, è dotato di impianti antincendio (estintori, idranti, ecc.) e di una propria squadra di Addetti Antincendio, presente durante i periodi di allestimento e smantellamento della Manifestazione.

Tale squadra non è presente durante lo svolgimento della manifestazione.

L'Organizzatore di ogni manifestazione dovrà approntare un Piano di Emergenza ed Evacuazione specifico per la manifestazione stessa, nonché disporre di personale e mezzi adeguati per far fronte alle eventuali situazioni di emergenza ed evacuazione del Quartiere Fieristico.

L'Organizzatore di ogni manifestazione deve predisporre modalità esecutive efficaci per l'evacuazione di tutte le persone presenti nel Quartiere Fieristico a seguito di un pericolo grave ed imminente che non può essere evitato. Tali modalità dovranno essere riportate in dettaglio con l'individuazione dei soggetti preposti ad attuarle nel Piano di Emergenza, Antincendio, Evacuazione e Primo Soccorso.

Il Piano di Emergenza dovrà comprendere ed integrare le prescrizioni generali di seguito riportate (paragrafo 8.7.1).

L'Organizzatore è obbligato a garantire la presenza nel Quartiere Fieristico per tutta la durata della manifestazione (comprese le fasi di allestimento e smantellamento), di un numero adeguato di Addetti



Pagina 30 di 40



all'Emergenza Antincendio e Primo Soccorso in relazione alla tipologia di manifestazione. Gli Addetti all'Emergenza Antincendio avranno compiti di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (Servizio Antincendio), mentre gli Addetti al Primo Soccorso avranno compiti di assistenza in caso di emergenza sanitaria e allertamento del servizio pubblico di emergenza (118). Tutti gli Addetti Antincendio e Primo Soccorso dovranno essere in possesso della formazione e dell'addestramento necessario per svolgere correttamente tale incarico e dovranno altresì essere dotati di adeguate attrezzature e mezzi, in relazione al tipo di manifestazione, per intervenire in caso di emergenza.

Agli Addetti all'Emergenza Antincendio e Primo Soccorso dovrà essere consegnato e spiegato, a cura dell'Organizzatore, il Piano di Emergenza, Antincendio, Evacuazione e Primo Soccorso della manifestazione specifica.

L'Organizzatore è obbligato a trasmettere al Gestore due giorni prima dell'inizio dell'evento, il Piano di Emergenza ed Evacuazione con i nominativi degli Addetti e le loro rispettive funzioni.

8.7.1 Prescrizioni generali di Emergenza ed Evacuazione

All'instaurarsi di una situazione di pericolo, dovrà essere data comunicazione tempestiva alla squadra antincendio, tramite i telefoni e gli avvisatori antincendio presenti nel quartiere fieristico. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti secondo le modalità di cui sopra, ciascun Espositore e Allestitore dovrà assicurarsi che ogni lavoratore mantenga la calma e segua le istruzioni del personale preposto.

L'Espositore e/o l'Allestitore possono intervenire direttamente con i presidi antincendio (estintori) presenti nel Quartiere Fieristico, solo se si è in grado di utilizzare tali presidi (estintori) e, comunque, se l'intervento è facile e ragionevolmente privo di rischi. In caso contrario, o nel caso di non conoscenza dell'uso dei presidi antincendio (estintori), si è obbligati a dare immediatamente l'allarme. Qualora si sia intervenuti sul principio d'incendio con successo, si è obbligati immediatamente ad avvertire dell'accaduto l'Organizzatore.

Nel caso in cui venga impartito l'ordine di evacuazione, ogni persona che si trova all'interno del Quartiere Fieristico deve:

- ⇒ mantenere la calma;
- ⇒ per i soli espositori disattivare l'alimentazione del proprio impianto elettrico;
- interrompere qualunque tipo di attività, e dirigersi all'esterno del Quartiere Fieristico utilizzando le uscite di emergenza e le vie di fuga previste, senza tornare indietro e senza portare con se oggetti ingombranti;
- ⇒ non gridare, non correre, non creare allarmismi o confusione;
- ⇒ non indugiare o ostruire gli accessi alle vie di fuga;
- ⇒ non trattenersi nei punti di transito per non intralciare gli interventi ed i mezzi di emergenza;
- ⇒ aiutare le persone in difficoltà ad abbandonare il Quartiere Fieristico;
- ⇒ non portare al seguito borse, oggetti o altre cose ingombranti;
- ⇒ attenersi scrupolosamente agli ordini impartiti dagli addetti all'emergenza;
- ⇒ non tornare indietro per nessun motivo;
- servirsi esclusivamente delle vie di fuga indicate nelle planimetrie di orientamento presenti nel Quartiere Fieristico con divieto assoluto di utilizzare altre vie;

- Umbriafiere
- ⇒ non utilizzare percorsi diversi da quelli segnalati;
- ⇒ non utilizzare gli ascensori presenti nella palazzina uffici;
- ⇒ raggiungere il luogo di raccolta stabilito nel piano di emergenza;
- ⇒ non rientrare nel Quartiere Fieristico fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.

Chiunque scopra un principio di incendio è tenuto a dare immediatamente l'allarme avvertendo le persone presenti sul luogo interessato dall'evento e il personale preposto al Servizio Antincendio designato appositamente dall'Organizzatore della manifestazione.

L'Organizzatore dovrà gestire tutte le emergenze che si verificheranno a seguito di un incendio compresa l'eventuale evacuazione del Quartiere Fieristico.

8.8 Uscite di Sicurezza

All'interno del Quartiere Fieristico sono presenti delle planimetrie di orientamento da dove è desumibile lo schema delle vie di fuga e la collocazione delle uscite di sicurezza di ogni padiglione, che devono essere sempre sgombre e facilmente accessibili.

Durante la fase di allestimento disallestimento delle manifestazioni, al fine di garantire la sicurezza durante le fasi di lavorazione, si prevede un sistema di corsie, adeguatamente segnalate, che devono essere in ogni caso mantenute libere.

8.9 Impianti e dotazioni antincendio

Tutti i padiglioni sono dotati di impianto automatico di rilevazione incendi e di impianto di segnalazione incendi a pulsante.

In tutti i padiglioni e nelle aree espositive sono presenti presidi antincendio costituiti da estintori portatili e carrellati, naspi e idranti, per l'esatta individuazione vedere le planimetrie di orientamento affisse all'interno del Quartiere Fieristico.

8.10 Segnaletica di Sicurezza

È fatto obbligo di osservare e far osservare scrupolosamente i divieti, le prescrizioni e gli avvertimenti forniti dalla cartellonistica di sicurezza; in particolare, per quanto concerne le vie di circolazione e destinate ai servizi di emergenza, devono essere mantenute libere sia per i veicoli che per i pedoni.

8.11 Utilizzo attrezzature di lavoro

E' fatto obbligo a chiunque di utilizzare esclusivamente attrezzature di lavoro e opere provvisionali dotate da apposita certificazione "CE" ai sensi del D.P.R. n° 459/96 oppure del D.Lgs. n° 17/2010 e corredate dal relativo manuale d'uso e manutenzione.

Nel caso in cui si utilizzassero attrezzature costruite prima dell'entrata in vigore della normativa di cui sopra quindi sprovviste di certificazione "CE", queste dovranno inderogabilmente essere conformi alle norme sancite

Umbriafiere

dall'Allegato V del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento all'adeguatezza delle protezioni fisse e mobili, degli organi di comando e delle protezioni elettriche.

Tutte le attrezzature di lavoro ad azionamento elettrico dovranno essere collegate all'impianto di terra o dotate di doppio isolamento certificato da Istituto riconosciuto ai sensi del D.M. 20/11/1968.

E' rigorosamente vietato utilizzare all'interno del Quartiere Fieristico attrezzature di lavoro sprovviste dei collaudi e delle verifiche periodiche previste dalla vigente normativa ed in particolare quelle di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..

E' fatto obbligo a chiunque di utilizzare all'interno del Quartiere Fieristico esclusivamente opere provvisionali in modo conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., ed in particolare dai seguenti articoli:

art. 111 (lavori in quota)
art. 112 (opere provvisionali)
art. 113 (scale)
art. 114 (protezione posti di lavoro)
art. 115 (sistemi di protezione dalle cadute dall'alto)
art. 116 (sistemi di accesso e posizionamento con funi)
art. 117 (lavori in prossimità di parti elettriche attive)
artt. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 e 138 (ponteggi)
art. 130 (andatoie e passarelle)
art. 139 (ponti su cavalletti)
art. 140 (ponti su ruote a torre)

I datori di lavoro dei lavoratori che operano a vario titolo all'interno del Quartiere Fieristico devono aver ottemperato agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in merito all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, così come previsto dall'art. 73 comma 1, 2 e 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.. In particolare tutti i lavoratori incaricati di utilizzare una qualsiasi attrezzatura di lavoro, devono aver ricevuto una formazione e un addestramento adeguato in rapporto alla sicurezza, relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili.

All'interno del Quartiere Fieristico l'utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in conformità all'art. 73 comma 5 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e all'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (P.L.E., carrelli elevatori, gru su autocarro, ecc.), è riservato esclusivamente alle persone in possesso di tale abilitazione. E' rigorosamente vietato adibire all'uso di tali attrezzature, persone sprovviste dell'abilitazione sopra indicata.

8.12 Informativa sui rischi

Il presente paragrafo è redatto dal Gestore ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 26 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n° 81/2008.



In particolare nella tabella seguente sono elencati le potenziali situazioni che compongono i diversi momenti necessari alla realizzazione di una manifestazione fieristica, con l'indicazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle persone nonché le necessarie misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi. Tale elenco non è da intendersi esaustivo ma dovrà essere integrato con gli eventuali rischi e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da attuare, individuati nei singoli Regolamenti Tecnici Parte II, D.U.V.R.I. e P.S.C. specifici di ogni manifestazione.

N.	Situazione	Rischi	Misure d Prevenzione e Protezione
1	Accesso di veicoli all'interno dei padiglioni.	Investimenti e urti tra persone e veicoli e tra veicoli e veicoli, sovraccarichi sul pavimento, danneggiamenti strutturali.	Divieto di accesso di veicoli all'interno dei padiglioni salvo deroghe per eventi particolari e/o specifica autorizzazione di Umbriafiere S.p.A
2	Accesso di veicoli a combustione all'interno dei padiglioni.	Inalazione di gas di scarico (prodotti di combustione).	Divieto di accesso di veicoli all'interno dei padiglioni salvo deroghe per eventi particolari e/o specifica autorizzazione di Umbriafiere S.p.A
3	Accesso ai padiglioni di veicoli privi di ruote gommate.	Danneggiamenti strutturali.	Divieto assoluto di accesso.
4	Guida di veicoli all'interno dei padiglioni.	Investimenti di persone durante le manovre, urti con parti strutturali durante le manovre.	Conduzione da parte di personale addestrato. Eseguire le manovre con estrema cautela. Obbligo di assistenza per le segnalazioni durante le manovre.
5	Sovraccarico massimo ammesso sui pavimenti 1.000 Kg/m²	Cedimenti e danneggiamenti strutturali, instabilità dei mezzi e dei carichi.	Divieto di sovraccarichi e carichi concentrati sui pavimenti superiori a 1.000 Kg/m².
6	Applicazione di carichi alla struttura edilizia dei padiglioni	Crolli, danneggiamenti strutturali, danneggiamenti agli impianti.	Divieto assoluto di applicare qualunque tipo di carico alla struttura dei padiglioni.
7	Mantenimento di una viabilità pedonale sicura durante i montaggi e lo smontaggio. Interferenze fra diversi soggetti operanti.	Investimento da parte di veicoli e/o materiali. Cadute per ostacoli sulle vie di circolazione.	Mantenimento di una percorribilità sicura delle vie di circolazione con le attività in svolgimento.
8	Produzione di materiale di rifiuto solido risultante dalle lavorazioni di allestimento e smontaggio.	Scivolamenti, inciampi, urti, incendio.	Immediato allontanamento di tutti i rifiuti prodotti dalle attività di allestimento e montaggio.
9	Uso di attrezzature di lavoro. Interferenze fra i diversi soggetti operanti nel quartiere fieristico.	Rischi infortunistici di natura meccanica (investimento, schiacciamento, urti, tagli, cadute di materiale dall'alto,	Obbligo di utilizzo all'interno del quartiere fieristico di attrezzature di lavoro in possesso dei requisiti di sicurezza così come indicati dall'art. 70

Pagina 34 di 40



		ecc.)	del D.Lgs. n° 81/2008.
		Elettrocuzione Incendio Esplosione	Divieto di utilizzo di attrezzature in contesti dove tale utilizzo può generare un rischio per la sicurezza e/o la salute di altri soggetti presenti a qualsiasi titolo nel quartiere fieristico.
			Nel caso di utilizzo di attrezzature in luoghi con rischio di interferenze con altri soggetti è fatto obbligo all'utilizzatore delle attrezzature di: • informare i soggetti presenti nell'area della situazione di rischio e individuare collegialmente le misure di prevenzione più idonee da attuare, utilizzando il principio della massima sicurezza tecnicamente possibile; • segnalare e circoscrivere con nastro bianco/rosso l'area di rischio; • imporre a chiunque il divieto di accesso all'area di rischio; • utilizzo di DPI ad alta visibilità per gli operatori che agiscono all'interno dell'area di rischio
10	Uso di apparecchi di sollevamento. Interferenze fra i diversi soggetti operanti nel quartiere fieristico.	Caduta dall'alto di materiali sollevati e trasportati. Contatti accidentali con linee elettriche aeree, infrastrutture e altri apparecchi di sollevamento	Assoluto divieto di introdurre nel Quartiere Fieristico attrezzature non idonee al sollevamento e non in regola con i collaudi, le verifiche periodiche previste dalla normativa vigente e con le manutenzioni previste dal costruttore. Divieto di passare con carichi sospesi al di sopra di persone. Divieto di lasciare incustoditi gli apparecchi di sollevamento con i carichi sospesi. Rispettare le distanze di sicurezza da linee elettriche aeree, infrastrutture e altri apparecchi di sollevamento. Obbligo di uso per gli operatori di DPI ad alta visibilità.
11	Utilizzo di gas compressi o liquefatti, combustibili, comburenti o inerti	Fuga di gas, esplosione, incendio	Assoluto divieto di introduzione e di uso nel Quartiere Fieristico senza specifiche autorizzazioni scritte da Umbriafiere S.p.A.
12	Utilizzo di fiamme libere, accensione di fuochi, uso di fornelli a gas compressi o liquefatti, uso di stufe.	Incendio, esplosione	Divieto assoluto di utilizzo di fiamme libere, accensione di fuochi, uso di fornelli a gas compressi o liquefatti, uso di stufe
13	Fumo di sigaretta o sigari in prossimità di	Incendio	Divieto assoluto fumare in prossimità di materiali combustibili, anche in luoghi



	materiali combustibili		all'aperto.
14	Spandimento di prodotti pericolosi sul pavimento: nafta, benzina, solventi, sostanze corrosive in genere, oli.	Incendio, Inalazione di vapori nocivi ed irritanti, danneggiamenti alla pavimentazione, cadute.	Divieto assoluto di spandimento di prodotti pericolosi su pavimenti. Obbligo di presenza in sito di materiali assorbenti in caso di pericolo di spandimento accidentale di prodotti pericolosi.
			L'utilizzo di vernici e solventi all'interno del quartiere fieristico deve essere espressamente autorizzato da Umbriafiere S.p.A. in caso contrario è fatto assoluto divieto di utilizzare a chiunque vernici e solventi. Divieto di svolgere qualunque tipo di attività che generano polveri, fumi e fibre, potenzialmente nocive per la salute delle persone presenti a qualsiasi titolo nel quartiere fieristico. Qualora le attività
15	Utilizzo di vernici e solventi, produzione di polveri o fumi, liberazione di fibre.	Inalazione di sostanze tossiche o nocive o irritanti, incendio	che generano polveri, fumi e fibre non possono essere evitate, è fatto obbligo al soggetto che svolge tali attività di utilizzare sistemi di captazione e smaltimento adeguati e/o previo accordo con il S.T.S. di Umbriafiere S.p.A., provvedere ad una ventilazione adeguata dei luoghi. Inoltre occorre: segnalare e circoscrivere con nastro bianco/rosso l'area di rischio; imporre a chiunque il divieto di accesso all'area di rischio; utilizzo di DPI per le vie respiratorie e DPI ad alta visibilità per gli operatori che agiscono all'interno dell'area di rischio.
16	Introduzione di materiali pericolosi nei padiglioni	Incendio	Divieto assoluto di introduzione di materiali pericolosi nei padiglioni
17	Evacuazione degli ambienti in caso di emergenza.	Impossibilità di immediato abbandono del padiglione per portarsi in luogo sicuro.	Mantenimento della fruibilità delle vie e delle uscite di emergenza.
18	Incendio, Evacuazione e Primo Soccorso	Assenza di personale in possesso di capacità adeguate per gestire le emergenze	Designazione di personale in possesso di capacità adeguate con compiti di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, gestione delle emergenze e primo soccorso. Specifica formazione sulle procedure da adottare in conformità al Piano di Emergenza redatto dall'Organizzatore della manifestazione.
19	Incendio ed Evacuazione	Non sapere cosa fare	Informazione ai visitatori e al personale dell'Organizzatore, degli Espositori e

Pagina 36 di 40



20	Montaggio e smontaggio allestimenti vie di transito esterne	Investimento da parte di veicoli, mezzi di trasporto e incidenti tra veicoli	degli Allestitori sui comportamenti da tenere in caso di emergenza ed evacuazione in conformità al Piano di Emergenza redatto dall'Organizzatore della manifestazione. Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale. Mantenere il limite di velocità di previsto nel presente Regolamento ed ove necessario marciare a passo d'uomo. Utilizzo di indumenti ad alta visibilità.
21	Montaggio e smontaggio allestimenti aree interne ed esterne – Impianti elettrici.	Elettrocuzione Incendio Esplosione	Attenersi alla segnaletica di sicurezza affissa sulle cassette di utenza e sui quadri elettrici. Attenersi alle disposizioni per la realizzazione degli impianti elettrici contenute nel presente Regolamento. Divieto assoluto di intervenire sugli impianti elettrici senza la preventiva autorizzazione scritta di Umbriafiere S.p.A
22	Montaggio e smontaggio allestimenti aree interne ed esterne.	Rischi infortunistici di natura meccanica (investimento, schiacciamento, urti, tagli, cadute di materiale dall'alto, ecc.) Cedimenti strutturali Incendio Esplosione	E' fatto obbligo agli allestitori ed espositori di: attuare quanto previsto nel presente regolamento; rispettare le limitazioni d'uso dei padiglioni, vedasi segnaletica esistente, portate pavimenti, dimensioni porte e limiti d'altezza; rimozione dei materiali di risulta delle lavorazioni; pulizia e sgombero delle vie di transito; comportarsi secondo le normali regole di cautela e prudenza; mantenere in ordine gli eventuali rivestimenti dei pavimenti; attenersi alla segnaletica di sicurezza; divieto di intervenire e/o manomettere serramenti, porte e portoni; utilizzo corretto dei serramenti e delle porte e portoni ed in particolare del dispositivo di apertura e chiusura; informare dei rischi i soggetti presenti in prossimità dell'area di montaggio e smontaggio degli allestimenti; eseguire i montaggi e gli smontaggi degli allestimenti utilizzando il principio della massima sicurezza tecnicamente possibile; segnalare e circoscrivere con nastro bianco/rosso le aree a rischio specifico



Pagina 37 di 40



			quando tale rischio non possa essere evitato; imporre ai non addetti ai lavori il divieto di accesso all'area in allestimento; utilizzo dei seguenti D.P.I.: casco di protezione del capo; scarpe antinfortunistica con protezione dallo schiacciamento e con suola imperforabile antiscivolo; indumenti ad alta visibilità; guanti contro rischi meccanici.
23	Montaggio e smontaggio allestimenti aree interne ed esterne	Incendio Esplosione	Divieto senza la preventiva autorizzazione scritta di: introduzione liquidi e gas infiammabili lavorazioni a caldo o a fiamma libera introduzione apparecchi per riscaldamento Divieto di fumare, Rimozione dei materiali di risulta dalle corsie, mantenere gli Impianti elettrici in efficienze e sicurezza.
24	Allaccio ai servizi acqua, energia elettrica, aria compressa, telefono.	Elettrocuzione, intralci alla circolazione ed in generale relativi alla impropria esecuzione dell'allaccio ai punti di fornitura e degli impianti	Divieto di allaccio a tutti gli impianti tecnologici da parte di persone non espressamente autorizzate da Umbriafiere S.p.A
25	Microclima sfavorevole per lavoro in ambienti non riscaldati	Esposizioni a correnti d'aria, e a temperature non confortevoli	In caso di stagioni fredde e non temperate attivazione degli impianti di riscaldamento.
26	Area espositiva durante la manifestazione aree esterne	Inciampo, caduta, presenza di pozzetti privi di copertura	Rimozione dei rifiuti. Pulizia e sgombero delle vie di transito negli stand ed in prossimità degli stessi. Comportarsi secondo le normali regole di cautela e prudenza. Mantenere in ordine gli eventuali rivestimenti dei pavimenti. Rispettare le disposizioni della segnaletica di sicurezza.
27	Area espositiva durante la manifestazione aree esterne	Incendio Esplosione	Divieto senza la preventiva autorizzazione scritta di: introduzione liquidi e gas infiammabili lavorazioni a caldo o a fiamma libera introduzione apparecchi per riscaldamento Divieto di fumare, Rimozione dei materiali di risulta dalle corsie, mantenere gli Impianti elettrici in efficienze e sicurezza.
28	Area espositiva durante la manifestazione aree esterne	Elettrocuzione Incendio Esplosione	Attenersi alla segnaletica di sicurezza affissa sulle cassette di utenza e sui quadri elettrici. Attenersi alle disposizioni per la

Pagina 38 di 40



			realizzazione degli impianti elettrici contenute nel presente Regolamento. Divieto assoluto di intervenire sugli impianti elettrici senza la preventiva autorizzazione scritta di Umbriafiere S.p.A
29	Area espositiva durante la manifestazione vie di transito esterne	Investimento da veicoli, mezzi di trasporto	Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale, mantenere il limite di velocità previsto nel presente Regolamento ed ove necessario marciare a passo d'uomo. Presidiare gli attraversamenti di padiglione
30	Utilizzo di carrelli elevatori, autogrù, grù su autocarro, piattaforme mobili elevabili (PLE)	Investimento di persone a terra, sbilanciamento e caduta dei carichi, caduta di materiale dall'alto, ribaltamento del mezzo.	Utilizzare solo attrezzature conformi alle disposizioni di cui agli articoli 70, 71 e 72 del D.Lgs. n° 81/2008. Il personale che utilizza tali attrezzature deve essere in possesso dell'abilitazione e prevista dall'articolo 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. Utilizzo dei D.P.I. a protezione del capo, delle mani e dei piedi. Utilizzo di indumenti ad alta visibilità
31	Attività di Pulizia	Contatti con attrezzature. Esposizione a sostanze pericolose. Scivolamenti. Urti. Tagli e ferite.	Rispetto della segnaletica di sicurezza. Sgombero delle vie di transito. Utilizzare sostanze chimiche e prodotti pericolosi solo se conservati nei contenitori originali. Acquisire le schede di sicurezza dei prodotti e informare il personale sull'eventuale pericolosità di tali prodotti. Attenersi alle disposizioni del presente Regolamento. Utilizzo di idonei D.P.I. quali guanti impermeabili, mascherine di protezione delle vie respiratorie, occhiali contro il rischio di spruzzi e schizzi negli occhi, scarpe antinfortunistica con protezione dallo schiacciamento e con suola imperforabile antiscivolo.
32	Assenza di Formazione Generale e Specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori impiegati nella realizzazione della manifestazione	Rischi infortunistici di natura meccanica (investimento, schiacciamento, urti, tagli, cadute dall'alto, ecc.) Elettrocuzione Incendio ed Esplosione Esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici	I lavoratori che a vario titolo opereranno all'interno del quartiere fieristico per la realizzazione della manifestazione, per conto dell'Organizzatore, degli Espositori e degli Allestitori dovranno essere tutti in possesso della Formazione prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n° 81/2008 eseguita in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

9. RIFIUTI

Umbriafiere

Il	Gestore provvede alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti dagli Allestitori ed Espositori
nel	l'ambito del Quartiere Fieristico fatta eccezione per:
	materiali di allestimento di qualsiasi tipo, quali: pareti divisorie, pavimentazioni, grosse casse di imballaggio,
	pallets, ecc.;
	moquette;
	prodotti, semilavorati e scarti di lavorazione provenienti dalle dimostrazioni delle macchine in funzione nei
	posteggi, a meno delle quantità e delle tipologie comprese nel servizio di pulizia dei posteggi;
	materiale promozionale costituito da depliants, volantini, ecc.;
	rifiuti classificabili come speciali, pericolosi e non pericolosi.
Per	i materiali diversi da quelli sopraindicati, il Gestore attua un sistema di raccolta differenziata per i seguenti
rifi	uti:
	carta e cartone
	legno
	plastica
	inerti
	cartongesso
Nρ	Ouartiere Fieristico sono individuate prima di ogni evento delle apposite aree dove saranno posizionati i

Nel Quartiere Fieristico sono individuate prima di ogni evento delle apposite aree dove saranno posizionati i contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti.

Il Gestore prima di ogni evento comunica all'Organizzatore e agli Espositori i siti in cui sono ubicate le aree adibite alla raccolta dei rifiuti.

I rifiuti classificati speciali e pericolosi devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente dal produttore, ovvero dall'Allestitore e/o Espositore.

E' vietato abbandonare rifiuti speciali e pericolosi nelle aree adibite alla raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti. E' altresì vietato abbandonare e staccare rifiuti classificati com e speciali e pericolosi in qualunque luogo del quartiere fieristico.

Il deposito incontrollato di rifiuti tossico-nocivi è vietato dalla legge e costituisce reato punibile penalmente. Ove il caso, il Gestore provvede alla segnalazione alle Autorità competenti.

Nel corso delle fasi di montaggio e smontaggio, gli allestitori ed espositori devono convogliare negli appositi cassoni e/o cassonetti all' uopo predisposti e ubicati all'interno e all'esterno dei padiglioni.

La raccolta, la detenzione, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. Tali attività devono essere effettuate dagli organizzatori, espositori e allestitori ognuno per la parte di propria competenza.



10. ASSICURAZIONE

Umbriafiere


L'Organizzatore di ogni evento dovrà stipulare un idonea polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati alle cose di terzi ed alle cose in consegna e custodia compresi i locali e gli impianti del Quartiere Fieristico, con espressa clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Gestore. Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Gestore prima della consegna ufficiale delle strutture all'Organizzatore.

<u>E' in facoltà degli Espositori</u> disporre di Polizza "All Risks" (tutti i rischi) su merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati nel Quartiere Fieristico nonché per infortuni e responsabilità civile verso terzi visitatori compresi, con espressa clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di terzi, ivi compresi UMBRIAFIERE S.p.A..

L'Organizzatore è comunque considerato responsabile dal Gestore per tutti i danni che dovessero verificarsi per propria colpa e per qualsiasi causa agli espositori, ai visitatori, ai propri lavoratori e collaboratori nonché a qualsiasi terzo in genere, ivi compresi quelli provocati dagli impianti elettrici installati in proprio o da terzi essendone direttamente o indirettamente responsabile.

Durante l'orario di apertura al pubblico e durante le operazioni di allestimento e smontaggio, la custodia e la sorveglianza delle merci e degli allestimenti, anche all'interno dei parcheggi, compete all'Organizzatore, agli Espositori e agli Allestitori.

Il Gestore declina ogni responsabilità per i danni a persone o cose, anche in ordine ad ammanchi, furti, perimento o danneggiamento delle merci esposte, ivi compresi i materiali di allestimento.





06083 BASTIA UMBRA (PG)
Piazza Moncada - Centro Fieristico
www.umbrafiere.it
info@umbriafiere.it